

Stagione Sportiva 2012/2013

Comunicato Ufficiale n. 9 del 26 luglio 2012

CHIUSURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO

Gli uffici del C.R. Campania resteranno chiusi al pubblico nei giorni

dal 7 al 24 agosto 2012.

* * * * *

SCADENZA TERMINE DOMANDE DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI PROMOZIONE E DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 2012/2013: OGGI, GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2012 – ORE 18.00

Oggi, giovedì 26 luglio 2012, alle ore 18.00 scade il termine ordinatorio per le iscrizioni ai Campionati Regionali di Promozione e di Calcio a Cinque Serie C2 2012/2013.

Le società, che non avranno depositato la domanda di iscrizione ai Campionati di Promozione e Calcio a Cinque Serie C2 entro la data e l'orario di cui innanzi, non potranno essere ammesse ai rispettivi medesimi campionati.

Il C.R. Campania procederà quindi alla verifica delle domande di iscrizione depositate nel termine indicato e della relativa documentazione. Alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di giovedì 26 luglio 2012, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, al recapito ufficiale di posta elettronica delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, **entro il termine perentorio di martedì 31 luglio 2012, alle ore 18.**

Nella serata odierna sul Sito Internet di questo C.R. sarà pubblicato l'elenco delle società che avranno presentato entro il termine di scadenza (giovedì 26 luglio 2012 – ore 18.00) la domanda di ammissione / riammissione al Campionato di Promozione ed al Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 2012/2013.

* * * * *

TERMINE ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 2012/2013: VENERDÌ 27 LUGLIO 2012

Domani, venerdì 27 luglio 2012, alle ore 18.00 scade il termine perentorio per le iscrizioni ai Campionati Regionali di Eccellenza e di Calcio a Cinque Serie C1 2011/2012.

Il C.R. Campania ha proceduto alla verifica delle domande di iscrizione depositate entro il termine ordinatorio del 19 luglio u.s. e comunicato alle società, che non hanno adempiuto a tutte le prescrizioni relative alla documentazione necessaria, le rispettive inadempienze, che dovranno essere risolte, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, **entro il termine perentorio di venerdì 27 luglio, alle ore 18.**

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti Comunicati Ufficiali della F.I.G.C.:

- n. 22/A del 19 luglio u.s., relativo alla **nomina dei Giudici Sportivi Nazionali presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico**;
- n. 23/A del 19 luglio u.s., relativo alla **modifica degli articoli 11 e 96, comma 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.**;
- n. 24/A del 19 luglio u.s., relativo alla **modifica dell'art. 2, comma 1, dell'Appendice F.I.G.C. alle Norme Sportive Antidoping**;
- n. 25/A del 19 luglio u.s., della F.I.G.C., relativo alla **determinazione attraverso la "classifica avulsa" della vincitrice del Campionato Nazionale di Serie A 2012/2013, in caso di parità tra due o più squadre**;
- n. 26/A del 19 luglio u.s., relativo al **tesseramento dei calciatori extracomunitari di cui ai commi 11 e 11 bis dell'art. 40 delle N.O.I.F., per i quali, per la stagione 2012-2013, in parziale deroga alle medesime disposizioni sarà sufficiente presentare, oltre alla ulteriore documentazione prevista, il permesso di soggiorno con scadenza al 31 gennaio 2013**;

* * * * *

ISCRIZIONI E TESSERAMENTO S.G.S. ON-LINE

ADEMPIMENTI FISCALI

CORSI PER L'ABILITAZIONE AD "ALLENATORE DILETTANTE"

STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

Come più volte preannunciato sui Comunicati Ufficiali, in preparazione alle prescrizioni per la corrente stagione sportiva 2012 / 2013 (**Iscrizioni on-line per tutti i Campionati – Tesseramento calciatori/trici S.G.S. on-line – Adempimenti fiscali – Corsi per l'abilitazione ad "Allenatore Dilettante" per le società dalla Prima Categoria in poi**), questo C.R. Campania ha tenuto una serie di incontri provinciali con le società, nel corso dei quali sono state illustrate ed approfondite, attraverso la presenza dei massimi Dirigenti del Comitato e delle Delegazioni Provinciali, nonché di esperti nelle specifiche materie, le procedure relative alle tematiche innanzi indicate.

Allo scopo di fornire il massimo supporto alle società, come già preannunciato nel corso delle riunioni già svolte, nei primi giorni di settembre le nominate riunioni saranno riproposte secondo un calendario che sarà pubblicato sul Comunicato Ufficiale di giovedì 30 agosto p.v.

* * * * *

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

CAMPIONATO	TERMINE AMM. / RIAM. IMPORTO (*) (°)	
PROMOZIONE	26 LUGLIO 2012	€ 5.650,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
PRIMA CATEGORIA	20 SETTEMBRE 2012	€ 3.430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
SECONDA CATEGORIA	27 SETTEMBRE 2012	€ 2.540,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	26 LUGLIO 2012	€ 2.510,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	27 SETTEMBRE 2012	€ 990,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)

(*) con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo;

(°) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2012/2013

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO (*) (9)
ECCELLENZA	VENERDÌ 27 LUGLIO 2012	€ 6.450,00 + € (31,00x n. calciatori al 30.6.12)
PROMOZIONE	MARTEDÌ 31 LUGLIO 2012	€ 5.650,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2012	€ 3.430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2012	€ 2.540,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
JUNIORES REGIONALE	GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 2012	€ 970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
JUNIORES PROVINCIALE	GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2012	€ 970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
TERZA CATEGORIA	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 1.190,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
TERZA CATEGORIA "RISERVE"	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 850,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 2012	€ 1.070,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2012	€ 1.070,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
TERZA CAT. – U. 21 "RISERVE"	GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2012	€ 1.070,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1	GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2012	€ 990,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2	GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2012	€ 990,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	VENERDÌ 27 LUGLIO 2012	€ 3.010,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	MARTEDÌ 31 LUGLIO 2012	€ 2.510,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE – SERIE D	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 1.340,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 770,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 770,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2012	€ 990,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 990,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 770,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 770,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
ATTIVITÀ AMATORI	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 1.800,00

(*) con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo;

(9) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

Entro il 30 novembre 2012 sarà comunicato alle società l'importo da versare, entro il 15 dicembre 2012, a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2012.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2012/2013:

ECCELLENZA	15 – 16 SETTEMBRE 2012
PROMOZIONE	15 – 16 SETTEMBRE 2012
PRIMA CATEGORIA	6 – 7 OTTOBRE 2012
SECONDA CATEGORIA	20 – 21 OTTOBRE 2012
JUNIORES REGIONALE e/o ATTIVITÀ MISTA	6 – 7 – 8 OTTOBRE 2012
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	3 – 4 NOVEMBRE 2012
TERZA CATEGORIA – UNDER 20	3 – 4 NOVEMBRE 2012
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	6 – 7 – 8 OTTOBRE 2012
TERZA CATEGORIA	3 – 4 NOVEMBRE 2012
JUNIORES PROVINCIALE	15 – 16 – 17 SETTEMBRE 2012
COPPA ITALIA – ECCELLENZA / PROMOZIONE	8 – 9 SETTEMBRE 2012
CALCIO FEMMINILE	3 – 4 NOVEMBRE 2012
COPPA CAMPANIA FEMMINILE	29 – 30 SETTEMBRE 2012
CALCIO A 5 SERIE C1	15 SETTEMBRE 2012
CALCIO A 5 SERIE C2	14 OTTOBRE 2012
CALCIO A 5 SERIE D	3 – 4 – 5 NOVEMBRE 2012
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1 (ex "A")	(*)
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2 (ex "B")	(*)
CALCIO A 5 JUNIORES	9 – 10 OTTOBRE 2012
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5	8 SETTEMBRE 2012
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 "D"	7 NOVEMBRE 2012
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM.	(*)
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN.	(*)
ATTIVITÀ AMATORI	(*)
COPPA CAMPANIA AMATORI	(*)

(*) Le date di inizio dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile, Calcio a Cinque Femminile A e B, Coppa Campania di Calcio a Cinque Femminile, Coppa Campania di Calcio a Cinque Juniores, dell'Attività Amatori e della Coppa Campania Amatori saranno rese note sui successivi Comunicati Ufficiali di questo C.R.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ
CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE
E FASE REGIONALE COPPA ITALIA DILETTANTI
CAMPIONATI JUNIORES (O DI ATTIVITÀ MISTA) REGIONALI E/O PROVINCIALI
(DI CALCIO A UNDICI E DI CALCIO A CINQUE)

Come già preannunciato anche le scorse stagioni sportive (C.U. n. 62 del 14 gennaio 2010) e successivamente ribadito, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. n. 80 del 18 gennaio 2009 e C.U. n. 110 del 17 febbraio 2010 e n. 118 del 30 gennaio 2012, tutti pubblicati in allegato ai Comunicati Ufficiali di questo C.R.), in ordine all'impiego dei **giovani calciatori da utilizzare per la stagione sportiva 2012/2013**, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania (avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni anche aggiuntive, rispetto a quelle determinate dal medesimo Consiglio Direttivo della L.N.D.), ha deliberato che:

per la stagione sportiva 2012/2013 sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità dei precedenti anni sportivi, di impiegare, nelle gare ufficiali, calciatori giovani, almeno nel numero minimo, di seguito specificato:

Coppa Italia Dilettanti – fase regionale	Ecceellenza	Promozione
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1995	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1995	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1995
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993

Si preannuncia fin d'ora che, per la stagione sportiva 2013/2014, previa autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità, di impiegare almeno tre calciatori giovani (uno del 1994, uno del 1995***** ed uno del 1996).

***** Ai fini della prescrizione in argomento, a decorrere dalla stagione sportiva 2013/2014, previa disamina dell'Assemblea delle società del C.R. Campania, la richiamata autorizzazione della L.N.D.:

- sarà ritenuta valida la partecipazione alle gare ufficiali di almeno un calciatore, nato dal 1° gennaio 1995 in poi, cosiddetto "fidelizzato", a condizione che egli risulti tesserato, a favore della rispettiva società che lo utilizzi, da almeno una stagione sportiva (ovvero entro il 30 settembre 2012);
- le società del C.R. Campania, per le gare ufficiali dell'attività di cui all'epigrafe, sono legittimate ad utilizzare esclusivamente i calciatori tesserati a loro favore da almeno una stagione sportiva e nati fra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1995.

Al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Undici della stagione sportiva 2012/2013 potranno partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 1994 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno d'età; **per le sole società di Juniores Regionale (squadre riserve)**, è consentita la partecipazione di **TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1993 in poi**.

In ordine all'attività di **Calcio a Cinque**, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 39, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai **calciatori "giovani"**, ha disposto, per la stagione sportiva 2012/2013, **calciatori "giovani"**, per la stagione sportiva 2012/2013, che:

- alle società partecipanti al Campionato Regionale di **CALCIO A CINQUE SERIE C1** è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato medesimo, almeno **DUE CALCIATORI** nati dal **1° GENNAIO 1994 in poi** e **DUE CALCIATORI** nati dal **1° GENNAIO 1991 in poi**, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco dall'inizio della gara e per tutta la sua durata e che uno qualsiasi delle richiamate fasce d'età partecipi alla gara e sia sempre presente (sarà individuato a mezzo di apposita fascia da indossare obbligatoriamente dai citati calciatori "giovani" e dovranno indossare una maglietta contrassegnata dai numeri dal 16 al 30) fatta salva l'eventuale espulsione (o eventuali infortuni) di tutti i calciatori delle richiamate fasce (in tal caso la società giocherà in inferiorità numerica);

- alle società partecipanti al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1991 in poi, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco da prima dell'inizio della gara e per tutta la sua durata, con le due eccezioni che seguono:

- 1) eventuale espulsione dal campo, nell'ambito della richiamata fascia d'età obbligata: di un calciatore (con riduzione dell'obbligo, di cui innanzi, ad un solo calciatore); di due calciatori (con annullamento dell'obbligo medesimo);
- 2) infortunio, senza rientro successivo nel campo di gioco, del calciatore della richiamata fascia d'età obbligata.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

Negli altri Campionati 2012/2013, organizzati nell'ambito di questo C.R., inclusi gli altri di Calcio a Cinque, non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani.

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA

PUBBLICAZIONE PROSSIMI COMUNICATI UFFICIALI

I prossimi Comunicati Ufficiali saranno pubblicati come segue:

- **Comunicato Ufficiale n. 10 del 31 luglio p.v.**, relativo agli elenchi dei calciatori svincolati ai sensi dell'art. 32 bis, comma 2, N.O.I.F.

- **Comunicato Ufficiale n. 11 del 2 agosto (*) p.v.** (la cui pubblicazione – che sarà resa nota anche a mezzo stampa – è prevista successivamente alle determinazioni del Comitato Interregionale in ordine alle ammissioni al Campionato Nazionale Dilettanti 2012/2013 e della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. in ordine alle ammissioni al Campionato Nazionale di Calcio a 5 di Serie B 2012/2013), che sarà consultabile sul **Sito Internet di questo C.R.**

Sull'indicato Comunicato Ufficiale n. 11 saranno pubblicate le delibere del Consiglio Direttivo, relative a:

- **eventuali ammissioni e riammissioni ai Campionati Regionali di Eccellenza e Calcio a 5 Serie C1 2012/2013;**
- **organici dei Campionati Regionali innanzi richiamati.**

- **Comunicato Ufficiale n. 12 del 3 agosto p.v.**, relativo agli elenchi dei calciatori svincolati ai sensi dell'art. 107 delle N.O.I.F.

- **Comunicato Ufficiale n. 13 del 6 (*) agosto p.v.** (la cui pubblicazione sarà resa nota anche a mezzo stampa), che sarà consultabile sul **Sito Internet di questo C.R.**

Sull'indicato Comunicato Ufficiale n. 13 saranno pubblicate le delibere del Consiglio Direttivo, relative a:

- **eventuali ammissioni e riammissioni ai Campionati Regionali di Promozione e Calcio a Cinque Serie C2 2012/2013;**
- **organici dei Campionati Regionali innanzi richiamati;**
- **gironi e calendari della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012 (alla quale parteciperanno tutte le società di Eccellenza e Promozione);**
- **Regolamento della Coppa Italia Dilettanti 2012/2013, sia in ordine alla fase regionale, sia in ordine a quella nazionale;**
- **gironi e calendari della fase regionale della Coppa Italia di Calcio a Cinque 2012/2013 (alla quale parteciperanno tutte le 58 – cinquantotto – società di Calcio a 5 Serie C1 e Serie C2);**
- **Regolamento della Coppa Italia di Calcio a 5 2012/2013, sia in ordine alla fase regionale, sia in ordine a quella nazionale.**

(*) Le date previste per la pubblicazione dei Comunicati Ufficiali, elencati in questo periodo, devono essere considerate salvo eventuale differimento (indipendente dalla volontà e dalle determinazioni di questo C.R.), conseguenziale a rinvii della composizione degli organici dei campionati nazionali.

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2012/2013 – VISITE MEDICHE

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l'attenzione delle società affiliate in ordine all'obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

Il Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e **dai Medici specialisti in Medicina dello Sport**, di cui all'elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) digitando nella voce: ricerca sul portale “medicina dello sport”.

Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell'elenco di cui all'elenco innanzi indicato) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età. I maggiori di età sono tenuti al versamento all'Azienda di un ticket sanitario.

I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti negli appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell'intero costo della visita.

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell'attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d'attesa per l'effettuazione delle visite mediche presso le **ASL**, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

* * * * *

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2012/2013

DISPONIBILITÀ DI IMPIANTO SPORTIVO OMOLOGATO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Le società aventi titolo a partecipare ai Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R. dovranno presentare la domanda d'iscrizione ai Campionati medesimi, come dalla documentazione indicata nella procedura on-line.

In ordine alla **disponibilità del campo di giuoco**, all'autorizzazione dell'Ente proprietario e/o gestore dell'impianto sportivo regolarmente omologato (dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti), **le società dovranno, altresì, allegare la *licenza di agibilità*** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori;**

* * * * *

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2012/2013

OMOLOGAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI

È pervenuta all'Ufficio di Presidenza del C.R. Campania – L.N.D., una nota, della Commissione impianti sportivi in “erba sintetica” della L.N.D., dalla quale si rileva che numerosi impianti sportivi in “erba sintetica” campani abbiano l'omologazione scaduta e non rinnovata.

A tale proposito si rammenta alle società che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, non saranno accettate le iscrizioni di società che presenteranno la disponibilità di un impianto sportivo non omologato o con omologazione scaduta. Pertanto, si invitano le società che usufruiscono di tali impianti ad attivarsi presso i proprietari o gestori dei citati impianti affinché regolarizzino l'omologazione nei tempi più brevi.

DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Viste le richieste, pervenute a questo C.R., in ordine all'epigrafe, si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania e successivi: **"I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale"**.

In via esplicita: per i calciatori **over 25**, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, **per ogni anno sportivo**, al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

* * * * *

SVINCOLO PER INATTIVITÀ – ART. 109 N.O.I.F.

Di seguito si pubblicano gli esiti delle richieste di svincolo per inattività, ai sensi dell'art. 109 delle N.O.I.F.:

a) RICHIESTE ACCOLTE

con conseguente svincolo, dalle società di appartenenza, dei calciatori di seguito elencati:

A	B	C	D	E	F	G
1	ARCARO	ALESSANDRA	18/07/1991	5322076	VALDIANO CALCIO FEMMINILE	921924
2	BUCCINO	DAVIDE	22/06/1993	4909703	GLADIATOR 1924	62067
3	DI SARNO	VALERIO	11/08/1992	4643880	QUARTO	71746

b) RICHIESTE RESPINTE

con conservazione del vincolo a favore delle società di appartenenza:

A	B	C	D	E	F	G
1	ACITO	GIANLUCA	29/07/1994	4933139	VIS SAN NICOLA	920548
2	DI MURO	GIORGIA	23/03/1995	4919763	FEMMINILE PONTECAGNANO	620959

c) RICHIESTE SOSPESE

gli esiti saranno pubblicati su un successivo Comunicato Ufficiale:

A	B	C	D	E	F	G
1	CARBONE	ANGELA	15/07/1993	5895170	FEMMINILE PONTECAGNANO	620959
2	FIORILLO	MILENA	21/03/1996	6709063	FEMMINILE PONTECAGNANO	620959
3	IULIANO	MICHELA	29/09/1990	4942477	FEMMINILE PONTECAGNANO	620959
4	LA PENTA	ANTONIETTA	21/12/1993	5560689	FEMMINILE PONTECAGNANO	620959
5	MIANO	GIOVANNA	18/09/1992	6710533	FEMMINILE PONTECAGNANO	620959
6	NAZZARO	FRANCO	01/06/1991	4902271	MONTESARCHIO	32350
7	SABBATINO	LIVIA	05/05/1991	5312837	FEMMINILE PONTECAGNANO	620959

d) RICHIESTA INEFFICACE

per precedente svincolo formalizzato ad iniziativa della società di appartenenza:

A	B	C	D	E	F	G
1	CALABRESE	GIUSEPPE	07/02/1990	5055186	NUOVA BOYS CAIVANESE	62796

SVINCOLO PER ACCORDO – ART. 108 N.O.I.F.

(Calciatori svincolati dal 1° luglio 2012)

LEGENDA

A = numero progressivo; **B** = cognome del calciatore; **C** = nome del calciatore; **D** = data di nascita; **E** = matricola del calciatore; **F** = società; **G** = matricola della società.

Di seguito si pubblicano gli esiti degli accordi sospesi, di cui al Comunicato Ufficiale n. 4 del 6 luglio u.s., pag. 172, in ordine ai calciatori che hanno formalizzato lo svincolo per accordo ai sensi dell'art. 108 N.O.I.F.:

a) ACCORDO ACCOLTO

con conseguente svincolo, dalla società di appartenenza, del calciatore di seguito elencato:

A	B	C	D	E	F	G
1	LEONE	ANGELO	19.02.1990	4.884.125	S.S.D. QUARTO S.R.L.	72.746

b) ACCORDI RESPINTI

con conservazione del vincolo a favore delle società di appartenenza:

A	B	C	D	E	F	G
1	D'ARCHI	FELICE ANTONIO	20.11.1988	4.280.082	POL.D. RIONE MAZZINI	932.173
2	DE BELLIS	ANTONIO	03.06.1992	6.511.839	POL.D. RIONE MAZZINI	932.173
3	ERRICO	MARCO	25.09.1987	4.348.691	POL.D. RIONE MAZZINI	932.173

c) ACCORDO SOSPESO

trasmeso alla Commissione Tesseramenti:

A	B	C	D	E	F	G
1	RIVETTI	ANTONIO	27.08.1991	4.937.460	POL.D. SAN MARTINO VALLE CAUD.	621.124

ERRATA CORRIGE

a) ACCORDO ACCOLTO

con conseguente svincolo, dalla società di appartenenza, del calciatore di seguito elencato:

A	B	C	D	E	F	G
147	GARGIULO	MARIO	24.06.1994	4.871.408	A.S.D. SAN SEBASTIANO F.C.	933.986

LEGGASI

b) ACCORDO RESPINTO

con conservazione del vincolo a favore delle società di appartenenza:

A	B	C	D	E	F	G
72	GARGIULO	MARIO	24.06.1994	4.871.408	A.S.D. SAN SEBASTIANO F.C.	933.986

CALCIATORI SVINCOLATI ART. 107 N.O.I.F. – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

CALCIATORI SVINCOLATI ART. 32 BIS – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

PUBBLICAZIONE IMMEDIATA DEL RELATIVO COMUNICATO UFFICIALE

Come dal C.U. n. 167/A del 20 maggio 2003 della F.I.G.C. (modifica dell'art. 32 bis, comma 2, N.O.I.F.), pubblicato in allegato al C.U. n. 99 del 5 giugno 2003 del C.R. Campania:

- la validità delle liste di svincolo, spedite a mezzo raccomandata postale A.R., è condizionata al loro recapito al C.R. Campania entro il decimo giorno dalla relativa data di chiusura, ossia al recapito entro il 26 luglio p.v.;

- la richiesta di svincolo per decadenza del tesseramento, spedita a mezzo raccomandata postale A.R. o a mezzo telegramma nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio, è condizionata al recapito, presso questo C.R., entro il 30 luglio p.v.

In ragione del quotidiano aggiornamento dei dati del tesseramento, realizzato presso il C.R. Campania, i Comunicati Ufficiali di pubblicazione degli elenchi dei calciatori svincolati saranno pubblicati come segue:

- ai sensi dell'art. 32 bis, comma 2, N.O.I.F. il giorno feriale immediatamente successivo, ovvero martedì 31 luglio p.v.;
- ai sensi dell'art. 107, N.O.I.F. venerdì 3 agosto p.v.

I due Comunicati Ufficiali saranno affissi all'albo del C.R. Campania e pubblicati sul Sito Internet del C.R. Campania (www.figc-campania.it) nel rispettivo giorno di pubblicazione.

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2012 – DELIBERA ADOTTATA IL 23 LUGLIO – DEPOSITATA IL 25 LUGLIO 2012

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, dott. Michelangelo Maria Liguori, dott. Serafino Mirone, Componenti.

N. 88. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. SANTONASTASO VINCENZO (CALCIATORE TESSERATO DELLA SOCIETÀ REAL CERVINO): ART.1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIURIN FAUSTO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ REAL CERVINO): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DI VICO ALFONSO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ REAL CERVINO): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL CERVINO: ART. 4. COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 18 maggio 2012, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 7 maggio 2012, prot. 7886/1047, a carico dei tesserati, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 4 giugno 2012 sono presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Vincenzo Santonastaso, in proprio; il sig. Giurin Fausto, in proprio; il sig. Scalera Edoardo, legale rappresentante della società Real Cervino. È risultato assente, benché ritualmente convocato, il sig. Di Vico Alfonso. Il rappresentante della Procura Federale, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig. Santonastaso Vincenzo, calciatore anche attualmente tesserato a favore della società Real Cervino, quattro giornate di squalifica; per il sig. Giurin Fausto, dirigente della società Real Cervino, mesi sei di inibizione; per il sig. Di Vico Alfonso, dirigente della società Real Cervino, la sanzione dell'inibizione per mesi due; per la società Real Cervino, la penalizzazione di dieci punti in classifica e la pena accessoria dell'ammenda di euro 3.000,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, si è riservata la decisione. Nel merito della vicenda, questa C.D.T. giudica che, in base sia al vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia agli atti documentati acquisiti, risulta, senza dubbio, che il sig. Santonastaso Vincenzo, calciatore attualmente tesserato a favore della società Real Cervino, abbia effettivamente preso parte, in posizione irregolare agli effetti disciplinari, alle tredici gare del Campionato Regionale Campano di Promozione 2011/2012, di seguito elencate: Libertas San Marco Trotti / Real Cervino del 18.09.2011; Real Cervino / Vis Ariano 1946 del 24.09.2011; Hermes Casagiove / Real Cervino dell'1.10.2011; Real Cervino / San Martino Valle Caudina dell'8.10.2011; Serino / Real Cervino del 15.10.2011; Real Cervino / Parete Calcio del 22.10.2011; Acerrana / Real Cervino del 30.10.2011; Real Cervino / Real San Felice a Cancelli del 5.11.2011; Atletico Benevento / Real Cervino del 12.11.2011; Real Cervino / Felice Scandone del 19.11.2011; Rione Mazzini / Real Cervino del 26.11.2011; Real Cervino / Lioni del 3.12.2011; Real Cervino / Real Suessola del 21.12.2011. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, si è riservata la decisione. Nel merito della vicenda si inserisce anche l'esposto-denuncia della società Vis Ariano 1946, spedito dalla nominata società anche alla Procura Federale, con il quale – a seguito della pubblicazione, sul C.U. n. 105 del 27.04.2012 del C.R. Campania, alle pagg. 2527 / 2528, della delibera del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale era stata inflitta, a carico della società Real Cervino, su reclamo della società di controparte, la punizione sportiva della perdita della gara Venticano / Real Cervino del 7.01.2012 – è stata chiesta alla Procura Federale, dalla società Vis Ariano 1946, l'attivazione del deferimento disciplinare a carico della società Real Cervino, in ordine all'irregolare partecipazione, a suo favore, alle tredici gare ufficiali innanzi elencate, del calciatore Santonastaso Vincenzo, in posizione irregolare. Questa C.D.T. rinvia, con espresso riferimento alle motivazioni in essa enunciate, alla delibera del G.S.T., con la quale era stato accolto il cennato reclamo della società Venticano (C.U. n. 105 del 27.04.2012 del C.R. Campania, pagg. 2527 / 2528). In ordine al deferimento in esame, questa C.D.T. valuta che, in base sia al vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia agli atti documentali acquisiti, risulta, senza dubbio, che il sig. Santonastaso Vincenzo, calciatore anche attualmente tesserato a favore della società Real Cervino, abbia effettivamente preso parte alle tredici gare ufficiali, innanzi elencate (nonché a quella con la società Venticano, di cui al reclamo citato), valevoli per il Campionato di Promozione della stagione sportiva 2011/2012, in posizione irregolare, in quanto, gravato dalla sanzione di squalifica per due gare effettive, quale calciatore non espulso dal campo (pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 90 dell'11.04.2011 del Dipartimento Interregionale – L.N.D.), a seguito della gara del

9.04.2011, Casertana Calcio / Turris 1944, valevole per l'ultimo turno dei Play-off del Campionato Nazionale Juniores della stagione sportiva 2010 / 2011, aveva partecipato alla gara citata con la società Venticano, senza aver scontato la cennata squalifica per due gare, in violazione del principio della cosiddetta perpetuatio sanctionum. Questa C.D.T. ritiene, pertanto, che il deferimento sia fondato. Quanto alle già richiamate sanzioni, commisurate e richieste dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, a carico del calciatore Santonastaso Vincenzo (per aver partecipato alle innanzi elencate tredici gare ufficiali del Campionato Regionale Campano di Promozione 2011/2012, malgrado fosse squalificato, come innanzi specificato), nonché a carico dei sigg. Giurin Fausto e Di Vico Alfonso (per aver essi sottoscritto, rispettivamente, di quelle in precedenza elencate, distinte ufficiali di gara, come di seguito specificato: il primo in numero di undici, il secondo in numero di due) ed, infine, a carico della stessa società Real Cervino (a titolo di responsabilità oggettiva, per le violazioni, innanzi enunciate, ascritte ai propri tesserati), questa C.D.T. ritiene opportuno e doveroso osservare, in via preliminare, di essere stata, sia in epoca ormai remota, sia in periodi non lontani, chiamata a decidere su vicende che possono legittimamente e fondatamente essere qualificate del tutto analoghe a quella in esame. Si vedano, al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, due delibere di questa C.D.T., relative a deferimenti, disposti e formalizzati dalla medesima Procura Federale, a carico di due società del Campionato Regionale Campano di Eccellenza, ovvero di grado superiore, rispetto al Campionato Regionale Campano di Promozione, al quale ha partecipato, nella stagione sportiva 2011/2012, la società Real Cervino, di cui al deferimento in esame. La prima, pubblicata sul C.U. n. 8 del 29.07.2010 del C.R. Campania, pagg. 167 / 169, concerne il deferimento della Procura Federale a carico della società Parete Calcio; la seconda, pubblicata sul C.U. n. 22 del 23.09.2010 del C.R. Campania, pagg. 447 / 450, è riferita al deferimento della Procura Federale a carico della società Alba Sannio Comprens. In relazione al primo deferimento, innanzi citato, il Rappresentante della Procura Federale aveva richiesto (per la partecipazione del calciatore Gianluca Gallo, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento, a quattro gare ufficiali, a favore della società Parete Calcio) le seguenti sanzioni: a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, sig. Michele Cosentino, due anni di inibizione; a carico del calciatore, due anni di squalifica; a carico della società Parete Calcio, quattro punti di penalizzazione (uno per ogni gara disputata in posizione irregolare dal calciatore) e l'ammenda di euro 1.000,00. In ordine al secondo deferimento citato, il Rappresentante della Procura Federale aveva richiesto (per la partecipazione del calciatore Vincenzo De Rosa, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento, ad undici gare ufficiali, del Campionato Regionale Campano di Eccellenza 2009/2010, a favore della società Alba Sannio Comprens) le seguenti sanzioni: nessuna a carico del/dei dirigente/i accompagnatore/i ufficiale/i; a carico del calciatore, sig. Vincenzo De Rosa, tre giornate di squalifica; a carico della società Alba Sannio Comprens, undici punti di penalizzazione (uno per ogni gara disputata dal calciatore in posizione irregolare) e l'ammenda di euro 2.500,00. Questa C.D.T. aveva ritenuto incongrue, in quanto commisurate per eccesso, le sanzioni proposte dai rispettivi Rappresentanti della Procura Federale. Essa aveva valutato appropriato, in via preliminare, il riferimento, a puro titolo esemplificativo, ad un'altra, precedente decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento della Procura Federale, pubblicata sul C.U. n. 5/C.D.N. del 22.07.2010: a carico della società Ostuni Sport, del suo calciatore Giuseppe Orlando e del suo dirigente accompagnatore, sig. Angelo Triarico, in ragione della partecipazione, a dieci gare del Campionato Nazionale di Serie D, da parte del nominato calciatore Giuseppe Orlando, in presunta posizione irregolare (non condivisa, come tale, dalla C.D.N.). In quella circostanza, le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale erano state quelle di seguito specificate: proscioglimento per il calciatore Giuseppe Orlando e per la società Ostuni Sport; nessun punto di penalizzazione, in quanto la C.D.N. ha giudicato – contrariamente alla pronuncia della Corte di Giustizia Federale per un caso analogo – che non si configurasse una posizione irregolare del calciatore, agli effetti disciplinari. Nelle sue motivazioni in ordine al cennato deferimento a carico della società Parete Calcio, questa C.D.T. aveva così concluso: "Senza citare altre decisioni (che pure sarebbe possibile richiamare), in ordine alle quali non sono stati inflitti punti di penalizzazione a carico delle società, per casi analoghi a quello in esame, questa C.D.T. si limiterà a richiamare quella, di cui al C.U. n. 142 della Corte di Giustizia Federale, riunitasi a sezioni unite, in data 26.01.2010, relativa al deferimento a carico della società Benacense 1905 Riva. Deve constatarsi, dunque, che la materia si appalesa controversa, con le conseguenti decisioni non sempre univoche e concordanti. Per l'appunto sotto il profilo di un doveroso riferimento – in un ambito che, come evidenziato, si presenta idoneo a determinare pronunce di segno diverso – all'orientamento di questa C.D.T. del C.R. Campania, sarà citato il C.U. n. 92 dell'8.06.2000 del C.R. Campania, sul quale è stato pubblicato l'esito del deferimento, a carico della società Sibilla Bacoli, in ragione della partecipazione del calciatore Pietropaolo Antonio, in posizione irregolare, a gare ufficiali. In quella circostanza, l'allora Commissione Disciplinare (oggi Commissione Disciplinare Territoriale) del C.R. Campania ritenne che fosse ad essa stessa preclusa qualsiasi altra sanzione, tra cui quella che incide sul risultato della gara, in quanto, ai sensi dell'art. 46,

comma 6, C.G.S. (all'epoca, art. 37, comma 6, C.G.S.), 'decorso inutilmente il termine' per la presentazione di un reclamo di parte, 'la partecipazione a gare di calciatori squalificati, o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato'...". Questa C.D.T. rileva che l'allora Commissione Disciplinare del C.R. Campania, quale conseguenza logico-giuridica della lineare interpretazione dell'innanzi trascritta normativa, aveva giudicato che tra i 'provvedimenti disciplinari' da poter infliggere, non potessero rientrare le sanzioni idonee ad incidere sui risultati delle gare, o sulla classifica, quali, ad esempio, punti di penalizzazione. Deve ulteriormente osservarsi che l'allora Commissione Disciplinare aveva aggiunto, nel corpo delle motivazioni in parola: "L'attuale formulazione dell'art. 46 C.G.S., peraltro, è perfettamente identica, quanto al suo comma 6, rispetto a quella precedente". Orbene, questa C.D.T. ritiene che sia il caso di sottolineare, sul punto, che anche il dettato testuale dell'art. 46, comma 6, C.G.S., vigente alla data di questa riunione della C.D.T. del C.R. Campania, sia assolutamente conforme a quello dei due innanzi citati, diversi periodi. Ritornando alla decisione sul deferimento a carico della società Parete Calcio, la C.D.T. del C.R. Campania concludeva: "Sulla base delle innanzi riportate considerazioni e valutazioni, la C.D.T. ha determinato le sanzioni, come segue: quattro mesi di inibizione, a carico del sig. Michele Cosentino; due mesi di squalifica, a carico del calciatore, sig. Gianluca Gallo; l'ammenda di euro 500,00, a carico della società Parete Calcio, senza infliggere alcun punto di penalizzazione, in conformità alle stesse decisioni precedenti di questa C.D.T., nonché alle analoghe delibere dei citati, altri Organi di giustizia sportiva". Questa C.D.T. giudica, anche in questa circostanza, relativa al deferimento a carico della società Agropoli, che non appaia inconferente, in argomento, richiamare le determinazioni di questa stessa C.D.T., anche sulla base delle relative richieste della Procura Federale, in ordine a casi, obiettivamente più gravi di quello in esame e di quelli analoghi citati, in quanto riferiti a vicende, pesantemente inficiate da illeciti sportivi consumati ed acclarati. Ad esempio, il caso del deferimento, disposto e formalizzato dalla Procura Federale a carico della società Battipagliese (anch'essa, in quella data, partecipante al Campionato Regionale d'Eccellenza), la cui relativa delibera è stata pubblicata sul C.U. n. 45 del 27.11.2008 del C.R. Campania, pagg. 825 / 829. In quella circostanza, i Rappresentanti della Procura Federale chiesero: a carico del sig. Carmine Pagano, accertato colpevole di illecito sportivo (relativo ad una gara decisiva, ai fini della classifica finale), l'inibizione per anni tre; a carico del calciatore Fiorillo Giovanni, la squalifica per mesi sei; a carico della società Battipagliese, la penalizzazione di punti quattro; a carico della società Sei Casali, la penalizzazione di punti uno. Questa C.D.T. ritiene, inoltre, che appaia coerente anche la citazione di un altro caso, parimenti deciso da questa stessa C.D.T. (all'epoca denominata Commissione Disciplinare), relativo al deferimento della società Gricignano, disposto dalla Procura Federale, per illecito sportivo. La delibera dell'allora Commissione Disciplinare fu pubblicata sul C.U. n. 13 del 7.08.2004 del C.R. Campania, alle pagg. 225 / 226. Nell'occasione, il Sostituto Procuratore Federale, affermata la responsabilità di tutti i deferiti, aveva chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: Gennaro Dell'Aversana, inibizione per la durata di anni tre e mesi sei; U.S. Gricignano Calcio, penalizzazione di quattro punti; società Pol. Succivo, un punto di penalizzazione e 1.000,00 euro di ammenda. Sul punto, questa C.D.T. ritiene ultronea la citazione di altri casi di illecito sportivo, a maggior ragione di quelli relativi all'ambito professionistico del calcio. Giudica, invece, congruo e coerente il riferimento ad altre decisioni, di Organi Nazionali della giustizia sportiva, in ordine a deferimenti, per partecipazione irregolare a gare ufficiali, da parte di calciatori non aventi titolo, in ragione della loro posizione irregolare, agli effetti del tesseramento e/o agli effetti disciplinari. La citazione sarà circoscritta ad un numero limitato di casi, che confortano la linea (nel rispetto della quale non vengono inflitti punti di penalizzazione, ma altri provvedimenti disciplinari), seguita e coerentemente rispettata da questa C.D.T., da lungo periodo e senza contraddizione interna, sulla base della più volte richiamata interpretazione normativa. Anche in relazione al deferimento a carico della società Real Cervino, questa C.D.T. ritiene di dover proseguire la propria disamina valutativa, optando per un sintetico riepilogo dei cennati casi, al quale si procede, di seguito:

1. Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 86/C.D.N. del 20 maggio 2010, relativa al deferimento della Procura Federale a carico del calciatore Cammarosano Vittorio, dell'allenatore della Villacidrese Calcio, dell'allenatore della Sestrese Calcio e delle due nominate società (entrambe del Campionato Nazionale di Serie D), per avere schierato in campo, in "ben otto gare ufficiali", il nominato calciatore Cammarosano Vittorio, nonostante la squalifica in corso (non scontata). Il Rappresentante della Procura Federale aveva chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: per il calciatore Vittorio Cammarosano, tre giornate di squalifica; per l'allenatore, Giuseppe Malsano, un mese di squalifica; per l'allenatore, Bernardo Mereu, un mese di squalifica; per la società Villacidrese Calcio, euro 2.000,00 di ammenda; per la Società Sestrese, euro 1.000,00 di ammenda. La Commissione Disciplinare Nazionale deliberò di infliggere: al calciatore Vittorio Cammarosano, due giornate di squalifica in gare di Coppa Italia; alla società Villacidrese Calcio euro

2.000,00 di ammenda; alla società Sestrese, euro 1.000,00 di ammenda, mandando assolti dagli addebiti ascritti loro i sigg. Giuseppe Maisano e Bernardo Mereu (allenatori), in ragione dello specifico loro ruolo tecnico (giudicati, in quanto tali, non tenuti alla verifica dei Comunicati Ufficiali). Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Real Cervino, all'atto in esame, osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione è stato inflitto a carico di alcuna delle due società, neppure a quella che aveva utilizzato non in una, ma "in ben otto gare ufficiali", il più volte nominato calciatore Cammarosano Vittorio, in posizione irregolare agli effetti disciplinari.

2. Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13/C.D.N. del 30 luglio 2009. Nell'atto di deferimento della Procura Federale, era stato evidenziato che il calciatore Grasta Biagio Luca, benché fosse stato squalificato per un gara effettiva, aveva partecipato alla gara Aymavilles / Domus Bresso, disputata in data 8.03.2008. Il Rappresentante della Procura Federale aveva chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre a carico del dirigente, sig. Del Conte Roberto, e per il sig. Grasta Michele; della squalifica per mesi tre per il calciatore Grasta Biagio Luca; dell'ammenda di euro 500,00 a carico della società. Era risultato documentalmente provato che il calciatore Grasta Biagio Luca, benché fosse stato squalificato per una gara effettiva, non aveva mai scontato la stessa squalifica nel periodo compreso tra il 30.01.2008 e l'8.03.2008, nonché aveva partecipato alla gara Aymavilles / Domus Bresso, innanzi citata. La Commissione, nell'accogliere il deferimento, ha deliberato di infliggere al sig. Del Conte Roberto la sanzione dell'inibizione per mesi uno, al sig. Grasta Michele la sanzione dell'inibizione per mesi uno, al sig. Grasta Biagio Luca la sanzione della squalifica per due giornate di campionato ed alla società Domus Bresso, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione dell'ammenda di euro 250,00. Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Real Cervino, all'atto in esame, osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione è stato inflitto a carico della società deferita, nonostante l'utilizzazione, in posizione irregolare agli effetti disciplinari, del calciatore Grasta Biagio Luca, in occasione della citata gara Aymavilles / Domus Bresso dell'8.03.2008, nonché "nel periodo compreso tra il 30.01.2008 e l'8.03.2008", che, peraltro, non era stato tenuto presente, in ordine al deferimento in argomento.

3. In un'altra decisione della Commissione Disciplinare Nazionale si rileva che, alla riunione per la decisione, il Rappresentante della Procura Federale aveva chiesto l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre per il sig. Giovanni Lamioni e per il sig. Bernardo Olanda, della squalifica per mesi tre per il calciatore Arber Keta e dell'ammenda di euro 500,00 per la società. Era risultato documentalmente provato... che il calciatore Keta Arber aveva direttamente partecipato alla gara Aymavilles / Atlante Grosseto del 20.10.2007, benché... non rientrante nel computo dei tre calciatori cosiddetti *under*. Nell'accogliere il deferimento, la Commissione Disciplinare Nazionale deliberò di infliggere al Sig. Lamioni Giovanni la sanzione dell'inibizione per mesi uno, al sig. Olanda Bernardo la sanzione dell'inibizione per mesi uno, al sig. Keta Arber la sanzione della squalifica per una giornata di campionato ed alla società Atlante Grosseto, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione dell'ammenda di euro 250,00. Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Real Cervino, all'atto in esame, osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione è stato inflitto a carico della società Atlante Grosseto, nonostante l'indebita utilizzazione, nella gara Aymavilles / Atlante Grosseto del 20.10.2007, del calciatore Keta Arber che, per i motivi innanzi esposti, era in posizione irregolare.

4. Lodo arbitrale del 13 maggio 2009 – società Fondi contro F.I.G.C. – C.O.N.I. – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Procedimento di arbitrato (prot. n. 916 dell'11 maggio 2009), promosso dalla società Fondi. Con atto del 19 febbraio 2009, il Procuratore Federale aveva deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale, presso il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, la società Fondi Calcio, per aver beneficiato della partecipazione del calciatore De Ciantis Andrea, non avente titolo, in occasione di una gara valevole per il Campionato di Eccellenza 2008/2009. Con istanza al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ritualmente depositata in Segreteria l'11 maggio 2009, prot. 916, la società Fondi Calcio aveva chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità e l'infondatezza della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con l'annullamento della penalizzazione di un punto in classifica a carico della società istante. L'Arbitro Unico, nel ritenere auspicabile un intervento del "legislatore", idoneo ad integrare la normativa vigente sul punto, con una previsione di sanzioni congruamente graduate in riferimento alla gravità dell'elemento soggettivo accertato ed all'effettivo coinvolgimento della società, ha reputato che la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, a carico della società Fondi Calcio, oltre all'ammenda applicata, a titolo di responsabilità diretta per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità in relazione alla violazione delle norme sul doppio tesseramento, fosse eccessiva, commisurata alle effettive

responsabilità... trattandosi peraltro di società sportiva dilettantistica. Ha ritenuto, quindi, che la penalizzazione di un punto in classifica dovesse essere annullata, tenendo conto della responsabilità per mera colpa lieve, riconosciuta nel comportamento posto in essere dal calciatore e dai dirigente accompagnatore. Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Real Cervino, all'atto in esame, osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione è stato inflitto a carico della società Fondi Calcio, nonostante l'indebita utilizzazione, in occasione di una gara del Campionato di Eccellenza, del calciatore De Ciantis Andrea, in posizione irregolare.

5. Lodo arbitrale del 27 aprile 2009 – società Pisoniano contro F.I.G.C. – C.O.N.I. – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Il Procuratore Federale aveva deferito, alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, la società Pisoniano, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per aver il Presidente della stessa sottoscritto una richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento del giocatore Ansini Emanuele, mentre era ancora vincolato con altra società (l'Aquila Calcio 1927) e per avere, conseguentemente, consentito che il calciatore medesimo venisse impiegato irregolarmente in due gare ufficiali, del 14 e del 17 settembre 2008. La Commissione di primo grado, con decisione del 22 gennaio 2009, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 66 in pari data, riconosceva sussistenti tutti gli addebiti mossi alla Pisoniano ed applicava alla società sportiva l'ammenda di euro 1.000,00 e la penalizzazione di quattro punti. La società proponeva appello dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, che accoglieva parzialmente l'impugnazione, riducendo la sanzione a due punti di penalizzazione. Presso il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, la società Pisoniano chiedeva, tra l'altro, la revoca della penalizzazione di due punti in classifica. All'udienza veniva esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione. Reiette le obiezioni preliminari, decidendo nel merito, l'Arbitro Unico ha reputato che gli addebiti mossi nella fattispecie alla Pisoniano... dovessero essere sensibilmente ridimensionati, sulla base delle risultanze di causa. In tal senso, ha anche reputato auspicabile, da parte del legislatore sportivo, uno sforzo di tipizzazione, nell'ambito della fondamentali norme contenute negli artt. 1, comma primo, e 4, commi primo e secondo, del C.G.S., sia riguardo alle fattispecie sanzionabili, da individuare quanto meno per categorie, sia per la determinazione di sanzioni, che risultino congrue rispetto ai comportamenti censurati ed ai soggetti coinvolti. L'Arbitro Unico ha reputato che la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica fosse eccessiva, rispetto alle effettive responsabilità che residuano a carico della Pisoniano all'esito del giudizio, trattandosi di società sportiva dilettantistica. Egli ha applicato, a carico della società Pisoniano, la sanzione dell'ammenda di euro 400,00. Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Real Cervino, all'atto in esame, osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione è stato inflitto, a carico della società Pisoniano, nonostante essa abbia indebitamente utilizzato, in due gare ufficiali di Campionato nell'ambito del C.R. Lazio, il calciatore Ansini Emanuele, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento.

6. Decisione della Corte di Giustizia Federale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 208 del 5 giugno 2008. A seguito di accertamenti in merito al doppio tesseramento del calciatore Pizzolatto Frank Andrei, il Procuratore Federale deferiva il calciatore, il presidente della società Pisoniano, nonché la società stessa, in quanto detta società avrebbe inviato una richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2005/2006, utilizzando il relativo modulo, sul quale veniva riportato il cognome del calciatore come Pizzolato, omettendo di segnalare che si trattava di un aggiornamento di una posizione già esistente, essendo il calciatore già tesserato, con matricola n. 4.169.029, come Pizzolatto Frank Andrè, in favore della società Cynthia 1920, per la stagione sportiva 2004/2005, così inducendo in errore l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Interregionale, che non avrebbe conseguenzialmente potuto rilevare il precedente tesseramento. Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pisoniano, ha rideterminato la sanzione, infliggendo, alla società reclamante, l'ammenda di euro 1.000,00, in luogo della richiesta sanzione di dieci punti di penalizzazione. Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Real Cervino, all'atto in esame, premesso che la vicenda del calciatore Pizzolatto Frank Andrei concerneva la partecipazione a dieci gare in posizione irregolare, osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione (contro i ben dieci punti di penalizzazione, sanzionati dal precedente organo di giustizia sportiva, la cui delibera è stata riformata dalla gerarchicamente superiore Corte di Giustizia Federale) è stato inflitto, a carico della società Pisoniano, nonostante essa abbia indebitamente utilizzato, in gare ufficiali del Campionato Nazionale di Serie D, il calciatore Pizzolatto Frank Andrei, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento, nelle già computate dieci gare.

Questa C.D.T. ritiene di dover, in particolare, sottolineare alcuni aspetti delle innanzi riepilogate decisioni di autorevoli Organi della Giustizia Sportiva, anche esterni a quelli della F.I.G.C. Quanto al lodo arbitrale del 13

maggio 2009, promosso dalla società Fondi, deve osservarsi che l'Arbitro Unico ha addirittura ritenuto auspicabile un intervento del legislatore, con una previsione di sanzioni congruamente graduate in riferimento alla gravità dell'elemento soggettivo accertato ed all'effettivo coinvolgimento della società. Sulla premessa dell'obbligo di verifica dell'effettivo coinvolgimento della società (che non può non valere in ordine al deferimento in esame, a carico della società Real Cervino), l'Arbitro Unico ha reputato che la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, a carico della società Fondi Calcio (oltre all'ammenda applicata, a titolo di responsabilità diretta per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità in relazione alla violazione delle norme sul doppio tesseramento), fosse eccessiva, se commisurata alle effettive responsabilità... trattandosi peraltro di società sportiva dilettantistica. Ha ritenuto, quindi, che la penalizzazione di un punto in classifica dovesse essere annullata, in ragione della sua responsabilità "per mera colpa lieve" (peraltro, del tutto analoga a quella della società Real Cervino per il caso in esame).

Per quel che concerne il lodo arbitrale del 27 aprile 2009, promosso dalla società Pisoniano, l'Arbitro Unico ha reputato anch'egli auspicabile, da parte del "legislatore" sportivo, uno sforzo di tipizzazione, sia riguardo alle fattispecie sanzionabili, da individuare quanto meno per categorie, sia per la determinazione di sanzioni, che risultino congrue rispetto ai comportamenti censurati ed ai soggetti coinvolti. In via specifica, l'Arbitro Unico ha reputato che la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica fosse eccessiva, rispetto alle effettive responsabilità a carico della Pisoniano, trattandosi di società sportiva dilettantistica (situazioni e condizione soggettiva del tutto analoghe a quelle della società Real Cervino per il caso in esame) ed ha quindi applicato, a carico della medesima società Pisoniano, la sanzione dell'ammenda di euro 400,00.

Ancora, per quel che riguarda la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 208 del 5 giugno 2008 della Corte di Giustizia Federale, deve sottolinearsi che quest'ultima ha rideterminato la sanzione, infliggendo, alla reclamante società Pisoniano, l'ammenda di euro 1.000,00, in luogo della richiesta penalizzazione di dieci punti, in ordine all'indebito utilizzo, da parte della medesima società Pisoniano (situazioni ancor più analoghe, al confronto con quelle precedentemente citate, a quelle della società Real Cervino per il caso in esame), in dieci gare ufficiali del Campionato Nazionale di Serie D, il calciatore Pizzolatto Frank Andrei, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento.

Anche in questa disamina valutativa del deferimento a carico della società Real Cervino, questa C.D.T. non può che giudicare che gli illuminanti ed illustri precedenti giurisprudenziali, innanzi richiamati, inducano, indirizzino, convergano, orientino, per non dire impongano, la doverosa conferma della coerente linea interpretativa, che questa medesima C.D.T. ha osservato e costantemente rispettato, in ordine alla normativa di riferimento, nel senso di infliggere quegli altri "provvedimenti disciplinari", di cui alla norma in questione, e non punti di penalizzazione. Invero, al riguardo, il dettato dell'art. 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva si appalesa assolutamente chiaro. Esso, ad abundantiam (ma, in questi casi, davvero repetita iuvant), viene nuovamente riportato, testualmente, di seguito: "Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati, o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione, di cui all'art. 25 del presente Codice". Deve aggiungersi che, del tutto ovviamente, il normatore del Codice di Giustizia Sportiva, allorché ha voluto che la società responsabile dovesse essere sanzionata con punti di penalizzazione (e non con "altri provvedimenti"), ha espressamente prescritto la tipologia della sanzione, non lasciandola, con espressione generica e non specifica, alla libera valutazione (come se si trattasse di parva materia e non, come viceversa è, di una decisione in grado di incidere, in misura ragguardevole ed in termini di sostanza, sulle posizioni di classifica, sui titoli sportivi, sull'attività della società in questione) dell'Organo giudicante. Questa C.D.T. ritiene, altresì, che, in una doverosa rivisitazione dell'evoluzione normativa in argomento, non possa prescindere (anche per evitare le nefaste conseguenze della confusione interpretativa, relativa alla vicenda giurisprudenziale della gara Catania / Siena del 12.04.2003, valevole per il Campionato Nazionale di Serie B: una squassante incertezza, che determinò decisioni oscillanti e contraddittorie dei massimi Organi nazionali di Giustizia Sportiva e perfino di vari Tribunali Amministrativi Regionali, fino alla pronuncia del 16.09.2003 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio) da una constatazione inoppugnabile: ossia, che l'attuale norma abbia abrogato (con l'evidente intendimento, dell'Organo competente a decidere, di superarla ed annullarla: altrimenti, com'è oltremodo ovvio, essa non sarebbe stata, per l'appunto, abrogata) l'art. 29 del precedente Regolamento di Disciplina (poi sostituito dall'attuale Codice di Giustizia Sportiva), rientrando nelle Norme e procedure speciali per la disciplina sportiva nell'attività periferica. Il citato art. 29 del Regolamento di Disciplina, ad esempio nell'edizione relativa all'anno sportivo 1974/'75 (ma anche nelle altre edizioni, precedenti e successive, fino alla richiamata modifica), al paragrafo G), lettera d), testualmente recitava: "I deferimenti

alle Commissioni Disciplinari, da parte degli Organi federali, per irregolare posizione di giocatori partecipanti a gare, devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data della gara, cui si riferisce l'irregolare posizione e, comunque, non oltre sette giorni dalla conclusione della competizione (girone eliminatorio di un Campionato, o Torneo finale dello stesso). In ogni caso, i deferimenti, quando effettuati, investono le posizioni irregolari relative a tutte le gare precedenti, senza limite di tempo". In quel periodo, le conseguenze erano, sotto il profilo sostanziale, almeno tre, atteso che quell'espressione perentoria ("a pena di decadenza") trovava applicazione indiscussa e senza oscillazione alcuna: decorsi i termini temporali prescritti, al deferimento non si dava luogo; i deferimenti per posizioni irregolari di calciatori comportavano – inevitabilmente, immutabilmente, senza divergenze valutative, né sanzionatorie – la punizione sportiva della perdita della gara, all'epoca con il punteggio di 0-2, a carico della società risultata responsabile dell'utilizzo di calciatori, per l'appunto, in posizione irregolare; le punizioni sportive (non i punti di penalizzazione, commisurati in modo non aritmetico, non proporzionale, dunque senza il supporto di un criterio oggettivo) erano estese "a tutte le gare precedenti, senza limite di tempo", ovvero fino, a ritroso, alla prima giornata di gara ufficiale dell'anno sportivo di riferimento. Orbene, questa C.D.T. ritiene che il normatore sportivo, avendo abrogato la secca, asciutta, perentoria enunciazione della norma in argomento, sostituendola con l'altra, più volte richiamata, all'atto in vigore, abbia inteso proporre sanzioni alternative, qualificate come "provvedimenti disciplinari": non, di certo, la punizione sportiva della perdita della gara; non, altrettanto certamente, punti di penalizzazione in classifica. Il tutto, per un'elementare considerazione, che si sintetizza in un'espressione, peraltro conforme ai principi del diritto amministrativo, del quale il diritto dello sport è una branca: "decorso inutilmente il termine". Quale senso avrebbe, quell'avverbio ("inutilmente"), a corredo dell'avvenuta "decorrenza del termine", se si incidesse, a termine spirato, sulla classifica della società di riferimento?

Tanto premesso, questa C.D.T. ritiene di doversi insuperabilmente uniformare, utilizzando l'ineludibile criterio dell'equa proporzionalità, alle sanzioni di cui ai casi, in precedenza richiamati, dei deferimenti a carico delle società Parete Calcio ed Alba Sannio Comprens. A maggior ragione, ritiene di dover, in ordine al caso in esame, conformare le relative sanzioni in doverosa coerenza con le cennate decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva innanzi citati, tra i quali sia la Commissione Disciplinare Nazionale, Organo di secondo grado rispetto a questa C.D.T., sia altri due (il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. e la Corte di Giustizia Federale), non soltanto prestigiosi ed autorevoli, ma anche sovraordinati, sotto il profilo della gerarchia organica, rispetto all'appena nominato Organo di secondo grado (ovvero, rispetto alla Commissione Disciplinare Nazionale).

Ai fini di corretta uniformità e conformità, innanzi citati, questa C.D.T. ritiene di dover determinare, come di seguito indicate, le sanzioni conseguenti al deferimento in esame: la squalifica fino al 30.09.2012, a carico del calciatore Santonastaso Vincenzo della società Real Cervino; l'inibizione fino al 30.09.2012, a carico dei dirigenti della società Real Cervino, sigg. Giurin Fausto e Di Vico Alfonso; a carico della società Real Cervino, la sanzione pecuniaria di euro 500,00. P.Q.M.

DELIBERA

di squalificare fino al 30.09.2012 il calciatore Santonastaso Vincenzo della società Real Cervino; di inibire fino al 30.09.2012 i dirigenti della società Real Cervino, sigg. Giurin Fausto e Di Vico Alfonso; di infliggere, a carico della società Real Cervino, la sanzione pecuniaria di euro 500,00.

RIUNIONE DEL 18 GIUGNO 2012 – DELIBERA ADOTTATA IL 23 LUGLIO – DEPOSITATA IL 25 LUGLIO 2012

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, dott. Lucio Schiavone, Componenti.

N. 89. DEF. TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DI DATO ANTONIO (CALCIATORE): ART.1, COMMA 1, E 10, COMMI 2 E 6, ULTIMO CAPOVERSO DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CAPOGROSSO ANTONIO (CALCIATORE): ART. 1, COMMA 1, E 10, COMMI 2 E 6, ULTIMO CAPOVERSO DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. BRUNO PIETRO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ BARANO CALCIO): ART. 1, COMMA 1; ART. 10, COMMI 2 E 6, ULTIMO CAPOVERSO, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DI COSTANZO LUIGI (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ BARANO CALCIO): ART. 1, COMMA 1; ART. 10, COMMI 2 E 6, ULTIMO CAPOVERSO, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLE SOCIETÀ BARANO CALCIO ED ISOLA DI PROCIDA: ART. 4. COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 5 giugno 2012, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 22 giugno 2011, prot. 10174/1616, a carico dei tesserati, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 18 giugno 2012 sono presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; l'assistente legale della società Barano Calcio e dei deferiti, sigg. Di Dato Antonio, Capogrosso Antonio, Bruno Pietro, Di Costanzo Luigi; per la società Isola di Procida, l'assistente della medesima società. Il rappresentante della Procura Federale, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: per i sigg. Di Dato Antonio e Capogrosso Antonio, attualmente calciatori, anni due di squalifica; per i sigg. Bruno Pietro e Di Costanzo Luigi, dirigenti della società Barano Calcio, anni due di inibizione; per la società Barano Calcio, l'ammenda di euro 400,00, nonché la penalizzazione di quattro punti in classifica; per la società Isola di Procida, l'ammenda di euro 300,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, ritiene fondato il deferimento e, per l'effetto, giudica che i deferiti debbano essere sanzionati, essendo risultate provate le infrazioni disciplinari, sulla base dei puntuali accertamenti della Procura Federale, espletati negli atti d'indagine. In particolare, ritiene questo Collegio che tutta l'attività d'indagine sia stata condotta dalla Procura Federale, ab origine, con assoluto riscontro probatorio, che conduce, oltre ogni ragionevole dubbio, all'incolpazione dei deferiti. La vicenda è imperniata sui calciatori, sigg. Di Dato Antonio e Capogrosso Antonio, che hanno effettivamente preso parte, nella stagione sportiva 2010/2011, nelle file della società A.S. Barano Calcio, a gare valide per il Campionato di Promozione, senza averne titolo, in quanto, nel periodo di riferimento, non risultavano tesserati per detta società, bensì con l'Isola di Procida, così come dettagliatamente riportato nella parte motiva dell'atto di deferimento. La vicenda insiste, altresì, sulla figura dei sigg. Bruno Pietro e Di Costanzo Luigi, dirigenti della società Barano Calcio, per aver essi sottoscritto, nella stagione sportiva 2010/2011, le distinte ufficiali delle gare, alle quali hanno partecipato i due nominati calciatori, in ordine alle quali distinte i due citati dirigenti della società Barano hanno, mediante la richiamata sottoscrizione, dichiarato che i calciatori, in esse elencati, erano regolarmente tesserati e che, comunque, essi partecipavano, alle gare medesime, sotto la responsabilità della società di appartenenza. Questa C.D.T. ritiene quindi, a seguito di tutte le valutazioni enunciate, che il deferimento in esame sia fondato. Le incolpazioni, invero, si appalesano motivate, sotto il profilo soggettivo, oggettivo e normativo: i due calciatori deferiti, invero, hanno partecipato, nell'anno sportivo 2010/2011, a gare ufficiali del Campionato di Promozione (a quattro il Di Dato: 8, 22 e 29 gennaio 2011 e 5 febbraio 2011; a tre, delle quattro, il Capogrosso, che non ha partecipato alla gara dell'8 gennaio 2011), a favore della società Barano Calcio, in posizione irregolare, agli effetti del tesseramento. Deve precisarsi, in ordine alle cennate posizioni irregolari, agli effetti del tesseramento, che la vicenda ha tratto origine dalla delibera del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania, al quale il fascicolo d'ufficio era stato trasmesso dalla Commissione Disciplinare Territoriale (cui era stata erroneamente intestato il relativo reclamo della società Vitulazio, in ordine alla gara Barano Calcio / Vitulazio dell'8.01.2011), che aveva dichiarato inammissibile il predetto reclamo, per tardività (esso era stato, invero, spedito non entro il termine di sette giorni, prescritto dalla relativa norma, ma allo scadere del quarto mese di distanza temporale). Con la citata delibera, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 124 del 12.05.2011 del C.R. Campania, alla pag. 2683. Con la citata delibera il G.S.T. aveva, tra l'altro, disposto, ai sensi dell'art. 46, comma 6, C.G.S., la trasmissione degli atti alla Procura Federale, in ordine alle posizioni, agli effetti del tesseramento, dei due nominati calciatori, sulle quali aveva imperniato le proprie doglianze la reclamante società Vitulazio, che ha formalizzato, altresì, specifico esposto-denuncia in argomento, da essa indirizzato anche alla Procura Federale. Questa C.D.T. ritiene doveroso, al fine di una compiuta valutazione della vicenda, riepilogare il percorso di tesseramento dei due calciatori in questione, in ordine all'anno sportivo di riferimento (2010/2011). I calciatori Capogrosso Antonio e Di Dato Antonio si erano tesserati, a favore della società Isola di Procida, rispettivamente in data 24.09.2010 e 14.10.2009. In data 17.12.2010, la società Isola di Procida ha spedito, a mezzo raccomandata postale, una lista suppletiva di svincolo, con, tra gli altri, i due nominati calciatori, Capogrosso Antonio e Di Dato Antonio. In data 8.02.2011 l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania ha comunicato alla società Isola di Procida che la lista di svincolo suppletiva, innanzi citata, era stata dichiarata nulla, in quanto spedita oltre il termine ultimo (16.12.2010), di cui al C.U. n. 110/A del 14.05.2010 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 1 del 1° luglio 2010 del C.R. Campania. In data 11.02.2011 l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania ha comunicato alla società Barano Calcio la non validità dei tesseramenti, a favore della medesima Barano Calcio, dei due nominati calciatori, in conseguenza della declaratoria di nullità della lista di svincolo suppletiva della società Isola di Procida. Con lettera spedita in data 3.03.2011, la F.I.G.C. ha comunicato a questo C.R., con nota prot. 24.783/LC del 2.03.2011, che era stata respinta l'istanza dei calciatori, di cui alla più volte richiamata lista di svincolo suppletiva della società Isola di Procida, tra i quali Capogrosso Antonio

e Di Dato Antonio, finalizzata a conseguire un provvedimento di convalida della lista di svincolo medesimo. Nella citata nota della F.I.G.C. si legge, tra l'altro: "Va considerato, tuttavia, al di là delle comprensibili difficoltà, che la situazione di eccezionalità, rappresentata a sostegno dell'istanza, non può essere fatta comunque valere...". Senza, per dovere di brevità, entrare nel merito della richiesta di deroga, questa C.D.T. non può esimersi dal sottolineare che: i due calciatori erano stati proposti per lo svincolo dalla società Isola di Procida; che la lista di svincolo suppletiva non era stata formalizzata nei termini in ragione di motivi ostativi e non per mera negligenza; che la stessa F.I.G.C., pur nel respingere l'istanza di deroga, aveva ritenuto di dover puntualizzare "comprensibili difficoltà" ed una "situazione di eccezionalità". Dunque, in ordine alla vicenda in esame, non può non tenersi conto, ad avviso di questa C.D.T., del cosiddetto "principio di affidamento", nel senso che la società Barano Calcio abbia effettivamente utilizzato i calciatori deferiti nell'affidamento, per l'appunto, che essi fossero regolarmente tesserati a suo favore. Non a caso, la società Barano ha utilizzato i due nominati calciatori soltanto fino all'acquisita consapevolezza (attraverso la richiamata comunicazione, del C.R. Campania, dell'11.02.2011) dell'irregolarità della loro posizione, agli effetti del tesseramento. Invero, i due calciatori hanno partecipato a gare ufficiali, a favore della società Barano Calcio (e non, si badi bene, della società Isola di Procida, a favore della quale erano rimasti – ma soltanto in ragione del ritardo postale, innanzi descritto – ancora tesserati), fino al 5.02.2011, che è data antecedente, rispetto a quella della più volte segnalata comunicazione del C.R. Campania. In ordine al deferimento in esame, questa C.D.T. valuta che, in base sia al vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia agli atti documentali acquisiti, risulta, senza dubbio, che i sigg. Di Dato Antonio e Capogrosso Antonio abbiano effettivamente preso parte alle rispettivamente quattro e tre gare ufficiali, innanzi elencate, valevoli per il Campionato Regionale Campano di Promozione della stagione sportiva 2010/2011, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento, come in precedenza riepilogato. Questa C.D.T. ritiene, pertanto, che il deferimento sia fondato. Quanto alle già richiamate sanzioni, commisurate e richieste dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, a carico dei calciatori Di Dato Antonio e Capogrosso Antonio (per aver partecipato alle innanzi elencate, rispettivamente quattro e tre gare ufficiali del Campionato Regionale Campano di Promozione 2010/2011, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento, come innanzi specificato), nonché a carico dei sigg. Bruno Pietro e Di Costanzo Luigi (per aver essi sottoscritto, rispettivamente, di quelle in precedenza elencate, distinte ufficiali di gara, come di seguito specificato: il primo in numero di due, il secondo in numero di due) ed, infine, a carico della stessa società Barano Calcio (a titolo di responsabilità oggettiva, per le violazioni, innanzi enunciate, ascritte ai propri tesserati), questa C.D.T. ritiene opportuno e doveroso osservare, in via preliminare, di essere stata, sia in epoca ormai remota, sia in periodi non lontani, chiamata a decidere su vicende che possono legittimamente e fondatamente essere qualificate del tutto analoghe a quella in esame. Si vedano, al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, due delibere di questa C.D.T., relative a deferimenti, disposti e formalizzati dalla medesima Procura Federale, a carico di due società del Campionato Regionale Campano di Eccellenza, ovvero di grado superiore, rispetto al Campionato Regionale Campano di Promozione, al quale ha partecipato, nella stagione sportiva 2011/2012, la società Barano Calcio, di cui al deferimento in esame. La prima, pubblicata sul C.U. n. 8 del 29.07.2010 del C.R. Campania, pagg. 167 / 169, concerne il deferimento della Procura Federale a carico della società Parete Calcio; la seconda, pubblicata sul C.U. n. 22 del 23.09.2010 del C.R. Campania, pagg. 447 / 450, è riferita al deferimento della Procura Federale a carico della società Alba Sannio Comprens. In relazione al primo deferimento, innanzi citato, il Rappresentante della Procura Federale aveva richiesto (per la partecipazione del calciatore Gianluca Gallo, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento, a quattro gare ufficiali, a favore della società Parete Calcio) le seguenti sanzioni: a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, sig. Michele Cosentino, due anni di inibizione; a carico del calciatore, due anni di squalifica; a carico della società Parete Calcio, quattro punti di penalizzazione (uno per ogni gara disputata in posizione irregolare dal calciatore) e l'ammenda di euro 1.000,00. In ordine al secondo deferimento citato, il Rappresentante della Procura Federale aveva richiesto (per la partecipazione del calciatore Vincenzo De Rosa, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento, ad undici gare ufficiali, del Campionato Regionale Campano di Eccellenza 2009/2010, a favore della società Alba Sannio Comprens) le seguenti sanzioni: nessuna a carico del/dei dirigente/i accompagnatore/i ufficiale/i; a carico del calciatore, sig. Vincenzo De Rosa, tre giornate di squalifica; a carico della società Alba Sannio Comprens, undici punti di penalizzazione (uno per ogni gara disputata dal calciatore in posizione irregolare) e l'ammenda di euro 2.500,00. Questa C.D.T. aveva ritenuto incongrue, in quanto commisurate per eccesso, le sanzioni proposte dai rispettivi Rappresentanti della Procura Federale. Essa aveva valutato appropriato, in via preliminare, il riferimento, a puro titolo esemplificativo, ad un'altra, precedente decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento della Procura Federale, pubblicata sul C.U. n. 5/C.D.N. del 22.07.2010: a carico della società Ostuni Sport, del suo calciatore Giuseppe Orlando e del suo dirigente accompagnatore, sig. Angelo Triarico, in ragione della partecipazione,

a dieci gare del Campionato Nazionale di Serie D, da parte del nominato calciatore Giuseppe Orlando, in presunta posizione irregolare (non condivisa, come tale, dalla C.D.N.). In quella circostanza, le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale erano state quelle di seguito specificate: proscioglimento per il calciatore Giuseppe Orlando e per la società Ostuni Sport; nessun punto di penalizzazione, in quanto la C.D.N. ha giudicato – contrariamente alla pronuncia della Corte di Giustizia Federale per un caso analogo – che non si configurasse una posizione irregolare del calciatore, agli effetti disciplinari. Nelle sue motivazioni in ordine al cennato deferimento a carico della società Parete Calcio, questa C.D.T. aveva così concluso: "Senza citare altre decisioni (che pure sarebbe possibile richiamare), in ordine alle quali non sono stati inflitti punti di penalizzazione a carico delle società, per casi analoghi a quello in esame, questa C.D.T. si limiterà a richiamare quella, di cui al C.U. n. 142 della Corte di Giustizia Federale, riunitasi a sezioni unite, in data 26.01.2010, relativa al deferimento a carico della società Benacense 1905 Riva. Deve constatarsi, dunque, che la materia si appalesa controversa, con le conseguenti decisioni non sempre univoche e concordanti. Per l'appunto sotto il profilo di un doveroso riferimento – in un ambito che, come evidenziato, si presenta idoneo a determinare pronunce di segno diverso – all'orientamento di questa C.D.T. del C.R. Campania, sarà citato il C.U. n. 92 dell'8.06.2000 del C.R. Campania, sul quale è stato pubblicato l'esito del deferimento, a carico della società Sibilla Bacoli, in ragione della partecipazione del calciatore Pietropaolo Antonio, in posizione irregolare, a gare ufficiali. In quella circostanza, l'allora Commissione Disciplinare (oggi Commissione Disciplinare Territoriale) del C.R. Campania ritenne che fosse ad essa stessa preclusa qualsiasi altra sanzione, tra cui quella che incide sul risultato della gara, in quanto, ai sensi dell'art. 46, comma 6, C.G.S. (all'epoca, art. 37, comma 6, C.G.S.), 'decorso inutilmente il termine' per la presentazione di un reclamo di parte, 'la partecipazione a gare di calciatori squalificati, o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato'...". Questa C.D.T. rileva che l'allora Commissione Disciplinare del C.R. Campania, quale conseguenza logico-giuridica della lineare interpretazione dell'innanzi trascritta normativa, aveva giudicato che tra i 'provvedimenti disciplinari' da poter infliggere, non potessero rientrare le sanzioni idonee ad incidere sui risultati delle gare, o sulla classifica, quali, ad esempio, punti di penalizzazione. Deve ulteriormente osservarsi che l'allora Commissione Disciplinare aveva aggiunto, nel corpo delle motivazioni in parola: "L'attuale formulazione dell'art. 46 C.G.S., peraltro, è perfettamente identica, quanto al suo comma 6, rispetto a quella precedente". Orbene, questa C.D.T. ritiene che sia il caso di sottolineare, sul punto, che anche il dettato testuale dell'art. 46, comma 6, C.G.S., vigente alla data di questa riunione della C.D.T. del C.R. Campania, sia assolutamente conforme a quello dei due innanzi citati, diversi periodi. Ritornando alla decisione sul deferimento a carico della società Parete Calcio, la C.D.T. del C.R. Campania concludeva: "Sulla base delle innanzi riportate considerazioni e valutazioni, la C.D.T. ha determinato le sanzioni, come segue: quattro mesi di inibizione, a carico del sig. Michele Cosentino; due mesi di squalifica, a carico del calciatore, sig. Gianluca Gallo; l'ammenda di euro 500,00, a carico della società Parete Calcio, senza infliggere alcun punto di penalizzazione, in conformità alle stesse decisioni precedenti di questa C.D.T., nonché alle analoghe delibere dei citati, altri Organi di giustizia sportiva". Questa C.D.T. giudica, anche in questa circostanza, relativa al deferimento a carico della società Barano Calcio, che non appaia inconferente, in argomento, richiamare le determinazioni di questa stessa C.D.T., anche sulla base delle relative richieste della Procura Federale, in ordine a casi, obiettivamente più gravi di quello in esame e di quelli analoghi citati, in quanto riferiti a vicende, pesantemente inficiate da illeciti sportivi consumati ed acclarati. Ad esempio, il caso del deferimento, disposto e formalizzato dalla Procura Federale a carico della società Battipagliese (anch'essa, in quella data, partecipante al Campionato Regionale d'Eccellenza), la cui relativa delibera è stata pubblicata sul C.U. n. 45 del 27.11.2008 del C.R. Campania, pagg. 825 / 829. In quella circostanza, i Rappresentanti della Procura Federale chiesero: a carico del sig. Carmine Pagano, accertato colpevole di illecito sportivo (relativo ad una gara decisiva, ai fini della classifica finale), l'inibizione per anni tre; a carico del calciatore Fiorillo Giovanni, la squalifica per mesi sei; a carico della società Battipagliese, la penalizzazione di punti quattro; a carico della società Sei Casali, la penalizzazione di punti uno. Questa C.D.T. ritiene, inoltre, che appaia coerente anche la citazione di un altro caso, parimenti deciso da questa stessa C.D.T. (all'epoca denominata Commissione Disciplinare), relativo al deferimento della società Gricignano, disposto dalla Procura Federale, per illecito sportivo. La delibera dell'allora Commissione Disciplinare fu pubblicata sul C.U. n. 13 del 7.08.2004 del C.R. Campania, alle pagg. 225 / 226. Nell'occasione, il Sostituto Procuratore Federale, affermata la responsabilità di tutti i deferiti, aveva chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: Gennaro Dell'Aversana, inibizione per la durata di anni tre e mesi sei; U.S. Gricignano Calcio, penalizzazione di quattro punti; società Pol. Succivo, un punto di penalizzazione e 1.000,00 euro di ammenda. Sul punto, questa C.D.T. ritiene ultronea la citazione di altri casi di illecito sportivo, a maggior ragione di quelli relativi all'ambito professionistico del calcio. Giudica, invece, congruo e coerente il riferimento ad altre decisioni, di Organi Nazionali della giustizia sportiva, in ordine a deferimenti, per partecipazione irregolare a

gare ufficiali, da parte di calciatori non aventi titolo, in ragione della loro posizione irregolare, agli effetti del tesseramento e/o agli effetti disciplinari. La citazione sarà circoscritta ad un numero limitato di casi, che confortano la linea (nel rispetto della quale non vengono inflitti punti di penalizzazione, ma altri provvedimenti disciplinari), seguita e coerentemente rispettata da questa C.D.T., da lungo periodo e senza contraddizione interna, sulla base della più volte richiamata interpretazione normativa. Anche in relazione al deferimento a carico della società Barano Calcio, questa C.D.T. ritiene di dover proseguire la propria disamina valutativa, optando per un sintetico riepilogo dei cennati casi, al quale si procede, di seguito:

1. Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 86/C.D.N. del 20 maggio 2010, relativa al deferimento della Procura Federale a carico del calciatore Cammarosano Vittorio, dell'allenatore della Villacidrese Calcio, dell'allenatore della Sestrese Calcio e delle due nominate società (entrambe del Campionato Nazionale di Serie D), per avere schierato in campo, in "ben otto gare ufficiali", il nominato calciatore Cammarosano Vittorio, nonostante la squalifica in corso (non scontata). Il Rappresentante della Procura Federale aveva chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: per il calciatore Vittorio Cammarosano, tre giornate di squalifica; per l'allenatore, Giuseppe Malsano, un mese di squalifica; per l'allenatore, Bernardo Mereu, un mese di squalifica; per la società Villacidrese Calcio, euro 2.000,00 di ammenda; per la Società Sestrese, euro 1.000,00 di ammenda. La Commissione Disciplinare Nazionale deliberò di infliggere: al calciatore Vittorio Cammarosano, due giornate di squalifica in gare di Coppa Italia; alla società Villacidrese Calcio euro 2.000,00 di ammenda; alla società Sestrese, euro 1.000,00 di ammenda, mandando assolti dagli addebiti ascritti loro i sigg. Giuseppe Maisano e Bernardo Mereu (allenatori), in ragione dello specifico loro ruolo tecnico (giudicati, in quanto tali, non tenuti alla verifica dei Comunicati Ufficiali). Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Barano Calcio, all'atto in esame, osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione è stato inflitto a carico di alcuna delle due società, neppure a quella che aveva utilizzato non in una, ma "in ben otto gare ufficiali", il più volte nominato calciatore Cammarosano Vittorio, in posizione irregolare agli effetti disciplinari.

2. Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13/C.D.N. del 30 luglio 2009. Nell'atto di deferimento della Procura Federale, era stato evidenziato che il calciatore Grasta Biagio Luca, benché fosse stato squalificato per un gara effettiva, aveva partecipato alla gara Aymavilles / Domus Bresso, disputata in data 8.03.2008. Il Rappresentante della Procura Federale aveva chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre a carico del dirigente, sig. Del Conte Roberto, e per il sig. Grasta Michele; della squalifica per mesi tre per il calciatore Grasta Biagio Luca; dell'ammenda di euro 500,00 a carico della società. Era risultato documentalmente provato che il calciatore Grasta Biagio Luca, benché fosse stato squalificato per una gara effettiva, non aveva mai scontato la stessa squalifica nel periodo compreso tra il 30.01.2008 e l'8.03.2008, nonché aveva partecipato alla gara Aymavilles / Domus Bresso, innanzi citata. La Commissione, nell'accogliere il deferimento, ha deliberato di infliggere al sig. Del Conte Roberto la sanzione dell'inibizione per mesi uno, al sig. Grasta Michele la sanzione dell'inibizione per mesi uno, al sig. Grasta Biagio Luca la sanzione della squalifica per due giornate di campionato ed alla società Domus Bresso, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione dell'ammenda di euro 250,00. Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Barano Calcio, all'atto in esame, osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione è stato inflitto a carico della società deferita, nonostante l'utilizzazione, in posizione irregolare agli effetti disciplinari, del calciatore Grasta Biagio Luca, in occasione della citata gara Aymavilles / Domus Bresso dell'8.03.2008, nonché "nel periodo compreso tra il 30.01.2008 e l'8.03.2008", che, peraltro, non era stato tenuto presente, in ordine al deferimento in argomento.

3. In un'altra decisione della Commissione Disciplinare Nazionale si rileva che, alla riunione per la decisione, il Rappresentante della Procura Federale aveva chiesto l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre per il sig. Giovanni Lamioni e per il sig. Bernardo Olanda, della squalifica per mesi tre per il calciatore Arber Keta e dell'ammenda di euro 500,00 per la società. Era risultato documentalmente provato... che il calciatore Keta Arber aveva direttamente partecipato alla gara Aymavilles / Atlante Grosseto del 20.10.2007, benché... non rientrante nel computo dei tre calciatori cosiddetti *under*. Nell'accogliere il deferimento, la Commissione Disciplinare Nazionale deliberò di infliggere al Sig. Lamioni Giovanni la sanzione dell'inibizione per mesi uno, al sig. Olanda Bernardo la sanzione dell'inibizione per mesi uno, al sig. Keta Arber la sanzione della squalifica per una giornata di campionato ed alla società Atlante Grosseto, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione dell'ammenda di euro 250,00. Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Barano Calcio, all'atto in esame, osserva, in particolare, che

nessun punto di penalizzazione è stato inflitto a carico della società Atlante Grosseto, nonostante l'indebita utilizzazione, nella gara Aymevilles / Atlante Grosseto del 20.10.2007, del calciatore Keta Arber che, per i motivi innanzi esposti, era in posizione irregolare.

4. Lodo arbitrale del 13 maggio 2009 – società Fondi contro F.I.G.C. – C.O.N.I. – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Procedimento di arbitrato (prot. n. 916 dell'11 maggio 2009), promosso dalla società Fondi. Con atto del 19 febbraio 2009, il Procuratore Federale aveva deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale, presso il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, la società Fondi Calcio, per aver beneficiato della partecipazione del calciatore De Ciantis Andrea, non avente titolo, in occasione di una gara valevole per il Campionato di Eccellenza 2008/2009. Con istanza al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ritualmente depositata in Segreteria l'11 maggio 2009, prot. 916, la società Fondi Calcio aveva chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità e l'infondatezza della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con l'annullamento della penalizzazione di un punto in classifica a carico della società istante. L'Arbitro Unico, nel ritenere auspicabile un intervento del "legislatore", idoneo ad integrare la normativa vigente sul punto, con una previsione di sanzioni congruamente graduate in riferimento alla gravità dell'elemento soggettivo accertato ed all'effettivo coinvolgimento della società, ha reputato che la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, a carico della società Fondi Calcio, oltre all'ammenda applicata, a titolo di responsabilità diretta per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità in relazione alla violazione delle norme sul doppio tesseramento, fosse eccessiva, commisurata alle effettive responsabilità... trattandosi peraltro di società sportiva dilettantistica. Ha ritenuto, quindi, che la penalizzazione di un punto in classifica dovesse essere annullata, tenendo conto della responsabilità per mera colpa lieve, riconosciuta nel comportamento posto in essere dal calciatore e dai dirigenti accompagnatore. Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Barano Calcio, all'atto in esame, osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione è stato inflitto a carico della società Fondi Calcio, nonostante l'indebita utilizzazione, in occasione di una gara del Campionato di Eccellenza, del calciatore De Ciantis Andrea, in posizione irregolare.

5. Lodo arbitrale del 27 aprile 2009 – società Pisoniano contro F.I.G.C. – C.O.N.I. – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Il Procuratore Federale aveva deferito, alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, la società Pisoniano, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per aver il Presidente della stessa sottoscritto una richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento del giocatore Ansini Emanuele, mentre era ancora vincolato con altra società (l'Aquila Calcio 1927) e per avere, conseguentemente, consentito che il calciatore medesimo venisse impiegato irregolarmente in due gare ufficiali, del 14 e del 17 settembre 2008. La Commissione di primo grado, con decisione del 22 gennaio 2009, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 66 in pari data, riconosceva sussistenti tutti gli addebiti mossi alla Pisoniano ed applicava alla società sportiva l'ammenda di euro 1.000,00 e la penalizzazione di quattro punti. La società proponeva appello dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, che accoglieva parzialmente l'impugnazione, riducendo la sanzione a due punti di penalizzazione. Presso il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, la società Pisoniano chiedeva, tra l'altro, la revoca della penalizzazione di due punti in classifica. All'udienza veniva esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione. Reiette le obiezioni preliminari, decidendo nel merito, l'Arbitro Unico ha reputato che gli addebiti mossi nella fattispecie alla Pisoniano... dovessero essere sensibilmente ridimensionati, sulla base delle risultanze di causa. In tal senso, ha anche reputato auspicabile, da parte del legislatore sportivo, uno sforzo di tipizzazione, nell'ambito della fondamentali norme contenute negli artt. 1, comma primo, e 4, commi primo e secondo, del C.G.S., sia riguardo alle fattispecie sanzionabili, da individuare quanto meno per categorie, sia per la determinazione di sanzioni, che risultino congrue rispetto ai comportamenti censurati ed ai soggetti coinvolti. L'Arbitro Unico ha reputato che la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica fosse eccessiva, rispetto alle effettive responsabilità che residuano a carico della Pisoniano all'esito del giudizio, trattandosi di società sportiva dilettantistica. Egli ha applicato, a carico della società Pisoniano, la sanzione dell'ammenda di euro 400,00. Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Barano Calcio, all'atto in esame, osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione è stato inflitto, a carico della società Pisoniano, nonostante essa abbia indebitamente utilizzato, in due gare ufficiali di Campionato nell'ambito del C.R. Lazio, il calciatore Ansini Emanuele, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento.

6. Decisione della Corte di Giustizia Federale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 208 del 5 giugno 2008. A seguito di accertamenti in merito al doppio tesseramento del calciatore Pizzolatto Frank Andrei, il Procuratore Federale deferiva il calciatore, il presidente della società Pisoniano, nonché la società stessa, in

quanto detta società avrebbe inviato una richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2005/2006, utilizzando il relativo modulo, sul quale veniva riportato il cognome del calciatore come Pizzolato, omettendo di segnalare che si trattava di un aggiornamento di una posizione già esistente, essendo il calciatore già tesserato, con matricola n. 4.169.029, come Pizzolatto Frank Andrè, in favore della società Cynthia 1920, per la stagione sportiva 2004/2005, così inducendo in errore l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Interregionale, che non avrebbe conseguenzialmente potuto rilevare il precedente tesseramento. Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pisoniano, ha rideterminato la sanzione, infliggendo, alla società reclamante, l'ammenda di euro 1.000,00, in luogo della richiesta sanzione di dieci punti di penalizzazione. Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Barano Calcio, all'atto in esame, premesso che la vicenda del calciatore Pizzolatto Frank Andrei concerneva la partecipazione a dieci gare in posizione irregolare, osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione (contro i ben dieci punti di penalizzazione, sanzionati dal precedente organo di giustizia sportiva, la cui delibera è stata riformata dalla gerarchicamente superiore Corte di Giustizia Federale) è stato inflitto, a carico della società Pisoniano, nonostante essa abbia indebitamente utilizzato, in gare ufficiali del Campionato Nazionale di Serie D, il calciatore Pizzolatto Frank Andrei, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento, nelle già computate dieci gare.

Questa C.D.T. ritiene di dover, in particolare, sottolineare alcuni aspetti delle innanzi riepilogate decisioni di autorevoli Organi della Giustizia Sportiva, anche esterni a quelli della F.I.G.C. Quanto al lodo arbitrale del 13 maggio 2009, promosso dalla società Fondi, deve osservarsi che l'Arbitro Unico ha addirittura ritenuto auspicabile un intervento del legislatore, con una previsione di sanzioni congruamente graduate in riferimento alla gravità dell'elemento soggettivo accertato ed all'effettivo coinvolgimento della società. Sulla premessa dell'obbligo di verifica dell'effettivo coinvolgimento della società (che non può non valere in ordine al deferimento in esame, a carico della società Barano Calcio), l'Arbitro Unico ha reputato che la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, a carico della società Fondi Calcio (oltre all'ammenda applicata, a titolo di responsabilità diretta per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità in relazione alla violazione delle norme sul doppio tesseramento), fosse eccessiva, se commisurata alle effettive responsabilità... trattandosi peraltro di società sportiva dilettantistica. Ha ritenuto, quindi, che la penalizzazione di un punto in classifica dovesse essere annullata, in ragione della sua responsabilità "per mera colpa lieve" (peraltro, del tutto analoga a quella della società Barano Calcio per il caso in esame).

Per quel che concerne il lodo arbitrale del 27 aprile 2009, promosso dalla società Pisoniano, l'Arbitro Unico ha reputato anch'egli auspicabile, da parte del "legislatore" sportivo, uno sforzo di tipizzazione, sia riguardo alle fattispecie sanzionabili, da individuare quanto meno per categorie, sia per la determinazione di sanzioni, che risultino congrue rispetto ai comportamenti censurati ed ai soggetti coinvolti. In via specifica, l'Arbitro Unico ha reputato che la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica fosse eccessiva, rispetto alle effettive responsabilità a carico della Pisoniano, trattandosi di società sportiva dilettantistica (situazioni e condizione soggettiva del tutto analoghe a quelle della società Barano Calcio per il caso in esame) ed ha quindi applicato, a carico della medesima società Pisoniano, la sanzione dell'ammenda di euro 400,00.

Ancora, per quel che riguarda la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 208 del 5 giugno 2008 della Corte di Giustizia Federale, deve sottolinearsi che quest'ultima ha rideterminato la sanzione, infliggendo, alla reclamante società Pisoniano, l'ammenda di euro 1.000,00, in luogo della richiesta penalizzazione di dieci punti, in ordine all'indebito utilizzo, da parte della medesima società Pisoniano (situazioni ancor più analoghe, al confronto con quelle precedentemente citate, a quelle della società Barano Calcio per il caso in esame), in dieci gare ufficiali del Campionato Nazionale di Serie D, il calciatore Pizzolatto Frank Andrei, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento.

Anche in questa disamina valutativa del deferimento a carico della società Barano Calcio, questa C.D.T. non può che giudicare che gli illuminanti ed illustri precedenti giurisprudenziali, innanzi richiamati, inducano, indirizzino, convergano, orientino, per non dire impongano, la doverosa conferma della coerente linea interpretativa, che questa medesima C.D.T. ha osservato e costantemente rispettato, in ordine alla normativa di riferimento, nel senso di infliggere quegli altri "provvedimenti disciplinari", di cui alla norma in questione, e non punti di penalizzazione. Invero, al riguardo, il dettato dell'art. 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva si appalesa assolutamente chiaro. Esso, ad abundantiam (ma, in questi casi, davvero repetita iuvant), viene nuovamente riportato, testualmente, di seguito: "Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati, o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di

prescrizione, di cui all'art. 25 del presente Codice". Deve aggiungersi che, del tutto ovviamente, il normatore del Codice di Giustizia Sportiva, allorché ha voluto che la società responsabile dovesse essere sanzionata con punti di penalizzazione (e non con "altri provvedimenti"), ha espressamente prescritto la tipologia della sanzione, non lasciandola, con espressione generica e non specifica, alla libera valutazione (come se si trattasse di parva materia e non, come viceversa è, di una decisione in grado di incidere, in misura ragguardevole ed in termini di sostanza, sulle posizioni di classifica, sui titoli sportivi, sull'attività della società in questione) dell'Organo giudicante. Questa C.D.T. ritiene, altresì, che, in una doverosa rivisitazione dell'evoluzione normativa in argomento, non possa prescindersi (anche per evitare le nefaste conseguenze della confusione interpretativa, relativa alla vicenda giurisprudenziale della gara Catania / Siena del 12.04.2003, valevole per il Campionato Nazionale di Serie B: una squassante incertezza, che determinò decisioni oscillanti e contraddittorie dei massimi Organi nazionali di Giustizia Sportiva e perfino di vari Tribunali Amministrativi Regionali, fino alla pronuncia del 16.09.2003 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio) da una constatazione inoppugnabile: ossia, che l'attuale norma abbia abrogato (con l'evidente intendimento, dell'Organo competente a decidere, di superarla ed annullarla: altrimenti, com'è oltremodo ovvio, essa non sarebbe stata, per l'appunto, abrogata) l'art. 29 del precedente Regolamento di Disciplina (poi sostituito dall'attuale Codice di Giustizia Sportiva), rientrante nelle Norme e procedure speciali per la disciplina sportiva nell'attività periferica. Il citato art. 29 del Regolamento di Disciplina, ad esempio nell'edizione relativa all'anno sportivo 1974/'75 (ma anche nelle altre edizioni, precedenti e successive, fino alla richiamata modifica), al paragrafo G), lettera d), testualmente recitava: "I deferimenti alle Commissioni Disciplinari, da parte degli Organi federali, per irregolare posizione di giocatori partecipanti a gare, devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data della gara, cui si riferisce l'irregolare posizione e, comunque, non oltre sette giorni dalla conclusione della competizione (girone eliminatorio di un Campionato, o Torneo finale dello stesso). In ogni caso, i deferimenti, quando effettuati, investono le posizioni irregolari relative a tutte le gare precedenti, senza limite di tempo". In quel periodo, le conseguenze erano, sotto il profilo sostanziale, almeno tre, atteso che quell'espressione perentoria ("a pena di decadenza") trovava applicazione indiscussa e senza oscillazione alcuna: decorsi i termini temporali prescritti, al deferimento non si dava luogo; i deferimenti per posizioni irregolari di calciatori comportavano – inevitabilmente, immutabilmente, senza divergenze valutative, né sanzionatorie – la punizione sportiva della perdita della gara, all'epoca con il punteggio di 0-2, a carico della società risultata responsabile dell'utilizzo di calciatori, per l'appunto, in posizione irregolare; le punizioni sportive (non i punti di penalizzazione, commisurati in modo non aritmetico, non proporzionale, dunque senza il supporto di un criterio oggettivo) erano estese "a tutte le gare precedenti, senza limite di tempo", ovvero fino, a ritroso, alla prima giornata di gara ufficiale dell'anno sportivo di riferimento. Orbene, questa C.D.T. ritiene che il normatore sportivo, avendo abrogato la secca, asciutta, perentoria enunciazione della norma in argomento, sostituendola con l'altra, più volte richiamata, all'atto in vigore, abbia inteso proporre sanzioni alternative, qualificate come "provvedimenti disciplinari": non, di certo, la punizione sportiva della perdita della gara; non, altrettanto certamente, punti di penalizzazione in classifica. Il tutto, per un'elementare considerazione, che si sintetizza in un'espressione, peraltro conforme ai principi del diritto amministrativo, del quale il diritto dello sport è una branca: "decorso inutilmente il termine". Quale senso avrebbe, quell'avverbio ("inutilmente"), a corredo dell'avvenuta "decorrenza del termine", se si incidesse, a termine spirato, sulla classifica della società di riferimento?

Tanto premesso, questa C.D.T. ritiene di doversi insuperabilmente uniformare, utilizzando l'ineludibile criterio dell'equa proporzionalità, alle sanzioni di cui ai casi, in precedenza richiamati, dei deferimenti a carico delle società Parete Calcio ed Alba Sannio Comprens. A maggior ragione, ritiene di dover, in ordine al caso in esame, conformare le relative sanzioni in doverosa coerenza con le cennate decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva innanzi citati, tra i quali sia la Commissione Disciplinare Nazionale, Organo di secondo grado rispetto a questa C.D.T., sia altri due (il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. e la Corte di Giustizia Federale), non soltanto prestigiosi ed autorevoli, ma anche sovraordinati, sotto il profilo della gerarchia organica, rispetto all'appena nominato Organo di secondo grado (ovvero, rispetto alla Commissione Disciplinare Nazionale).

Ai fini di corretta uniformità e conformità, innanzi citati, questa C.D.T. ritiene di dover determinare, come di seguito indicate, le sanzioni conseguenti al deferimento in esame: la squalifica fino al 16.09.2012, a carico dei calciatori Di Dato Antonio e Capogrosso Antonio della società Barano Calcio; l'inibizione fino al 30.09.2012, a carico dei dirigenti della società Barano Calcio, sigg. Bruno Pietro e Di Costanzo Luigi; a carico della società Barano Calcio, la sanzione pecuniaria di euro 400,00; a carico della società Isola di Procida, la sanzione pecuniaria di euro 300,00. P.Q.M.

DELIBERA

di squalificare fino al 16.09.2012 i calciatori Di Dato Antonio e Capogrosso Antonio della società Barano Calcio; di inibire fino al 30.09.2012 i dirigenti della società Barano Calcio, sigg. Bruno Pietro e Di Costanzo Luigi; di infliggere, a carico della società Barano Calcio, la sanzione pecuniaria di euro 400,00; di infliggere, a carico della società Isola di Procida, la sanzione pecuniaria di euro 300,00.

RIUNIONE DEL 25 GIUGNO 2012 – DELIBERA ADOTTATA IL 23 LUGLIO – DEPOSITATA IL 25 LUGLIO 2012

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; dott. Michelangelo Maria Liguori, dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, Componenti; avv. Raffaele Baratta, Rappresentante A.I.A.

N. 90. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MAURO MURO (CALCIATORE TESSERATO DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART.1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ROBERTO MOLLO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO MAGNA (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LUCIANO DI NAPOLI (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. NICOLA VOLPE (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1; ART. 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ AGROPOLI: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 18 maggio 2012, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale Vicario, Avv. Alessandro Avagliano, in data 2 maggio 2012, prot. 7758/1004, a carico dei tesserati, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

deve premettersi che, in occasione della riunione del 4 giugno 2012, come dall'ordinanza di questa C.D.T., pubblicata sul C.U. n. 117 del 7.06.2012 del C.R. Campania, alla pag. 2864, questa C.D.T. aveva disposto – preso atto del parere contrario del Rappresentante della Procura Federale – il rinvio della decisione alla seduta del 25 giugno 2012, in accoglimento di un'istanza, della società Agropoli, di sospensione del procedimento. La cennata istanza era motivata dal fatto che la società medesima aveva formalizzato, all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, impugnazione avverso la delibera di questa medesima C.D.T., pubblicata sul C.U. n. 101 del 20.04.2012 del C.R. Campania, alle pagg. 2457 / 2459. Con la delibera di questa C.D.T., impugnata all'Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il C.O.N.I., era stato rigettato il ricorso presentato dall'Agropoli, con la conseguenziale conferma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che ad essa società aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara Città di Pompei / Agropoli del 12.11.2011, con il punteggio di 0-3. Alla riunione del 25 giugno 2012 sono presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, e la società Agropoli, rappresentata dal suo assistente legale. Il rappresentante della Procura Federale, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig. Muro Mauro, calciatore attualmente tesserato a favore della società Agropoli, due giornate di squalifica; per il sig. Mollo Roberto, calciatore della società Agropoli (incolpato nella veste di capitano firmatario, quale dirigente accompagnatore, di una distinta di gara), una giornata di squalifica; per il sig. Magna Francesco, dirigente della società Agropoli, giorni trenta di inibizione; per il sig. Di Napoli Luciano, dirigente della società Agropoli, giorni sessanta di inibizione; per il sig. Volpe Nicola, dirigente della società Agropoli, giorni trenta di inibizione; per la società Agropoli l'ammenda di 3.000,00 euro, nonché la penalizzazione di sette punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2011/2012. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, si è riservata la decisione, anche nel doveroso rispetto di un fondamentale criterio giuridico-sportivo, in attesa della pronuncia dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il C.O.N.I. Sul punto, deve sottolinearsi che l'appena nominata Alta Corte ha giudicato, in via preliminare, “priva di fondamento” la prima eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla F.I.G.C. e dalla L.N.D., relativa alla presunta “mancanza di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale” del caso in esame. L'Alta Corte, invero, ha ritenuto che sussistesse, anzi, “notevole interesse... alla soluzione delle questioni sollevate”, in considerazione della “speciale rilevanza” della “circostanza che i precedenti casi non riguardavano specificamente un sopravvenuto mutamento della posizione di tesseramento dell'atleta sanzionato”. Al riguardo, per evitare un ulteriore appesantimento della presente delibera, questa C.D.T. rinvia, quanto alla ricostruzione della vicenda in esame, alla sua stessa delibera, pubblicata sul C.U. n. 101 del 20.04.2012 del

C.R. Campania, alle pagg. 2457 / 2459, che deve intendersi come integralmente trascritta nel corpo della presente delibera. Deve aggiungersi che la nominata Alta Corte ha respinto, sempre in via preliminare, l'altra eccezione di inammissibilità del ricorso, opposta dalla F.I.G.C. e dalla L.N.D., relativa alla presunta "carezza di interesse per il fatto dell'irrelevanza ai fini della classifica e promozione della società ricorrente al Campionato di Serie D". Questa seconda eccezione è stata rigettata dall'Alta Corte anche nel rispetto del procedimento in corso presso questa C.D.T., ovvero in osservanza di quel fondamentale criterio giuridico-sportivo, in ragione del quale questa C.D.T. aveva sospeso il suo giudizio, per l'appunto in attesa della pronuncia dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il C.O.N.I. Nel merito della vicenda, questa C.D.T. rinvia di nuovo, con espresso riferimento alle motivazioni in essa enunciate, alla sua stessa delibera, già richiamata, con la quale era stato respinto il citato ricorso della società Agropoli, pubblicata sul C.U. n. 101 del 20.04.2012 del C.R. Campania, alle pagg. 2457 / 2459. Per concludere il riepilogo della vicenda relativa al ricorso, presentato alla nominata Alta Corte dalla società Agropoli, deve precisarsi che esso è stato rigettato, sostanzialmente, in quanto la medesima Alta Corte ha giudicato valide e conformi al Codice di Giustizia Sportiva le motivazioni della delibera di questa C.D.T., più volte citata, pubblicata sul C.U. n. 101 del 20.04.2012 del C.R. Campania, alle pag. 2457 / 2459. In ordine al deferimento in esame, questa C.D.T. valuta che, in base sia al vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia agli atti documentali acquisiti, risulta, senza dubbio, che il sig. Muro Mauro, calciatore attualmente tesserato a favore della società Agropoli, abbia effettivamente preso parte alle seguenti nove gare, valevoli per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2011/2012, in posizione irregolare, in quanto gravato dalla sanzione di squalifica per una gara effettiva (pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 168/496 del 30.05.2011 della Lega PRO), non scontata, in violazione del principio della cosiddetta perpetuatio sanzionatoria: Agropoli / Massalubrense del 10.09.2011; Libertas Stabia / Agropoli del 18.09.2011; Agropoli / Real Poseidon del 24.09.2011; Due Principati / Agropoli del 2.10.2011; Agropoli / Solofra del 9.10.2011; Calpazio / Agropoli del 16.10.2011; Agropoli / Palmese del 22.10.2011; Eclanese / Agropoli del 29.10.2011; Agropoli / Sporting Scafati del 6.11.2011 (oltre alla gara Città di Pompei / Agropoli del 12.11.2011, non rientrante nel deferimento, in quanto già giudicata con procedimento a parte di questa C.D.T., più volte segnalato). Questa C.D.T. ritiene, pertanto, che il deferimento sia fondato. Quanto alle già richiamate sanzioni, commisurate e richieste dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, a carico del calciatore Muro Mauro (per aver partecipato alle innanzi elencate gare ufficiali del Campionato Regionale Campano di Eccellenza 2011/2012, malgrado fosse squalificato, come precisato nella delibera di questa C.D.T., alla quale si rinvia, pubblicata sul C.U. n. 101 del 20.04.2012 del C.R. Campania, alle pagg. 2457 / 2459) e dell'altro calciatore, sig. Mollo Roberto (quale capitano sottoscrittore della distinta ufficiale di gara della società Agropoli, in riferimento alla gara del 24.09.2011, la già citata Agropoli / Real Poseidon), nonché a carico dei sigg. Magna Francesco, Di Napoli Luciano e Volpe Nicola (per aver essi sottoscritto, rispettivamente, di quelle in precedenza elencate, distinte ufficiali di gara come di seguito specificato: il primo in numero di due, il secondo in numero di quattro, il terzo in numero di due) ed, infine, a carico della stessa società Agropoli (a titolo di responsabilità oggettiva, per le violazioni, innanzi enunciate, ascritte ai propri tesserati), questa C.D.T. ritiene opportuno e doveroso osservare, in via preliminare, di essere stata, sia in epoca ormai remota, sia in periodi non lontani, chiamata a decidere su vicende che possono legittimamente e fondatamente essere qualificate del tutto analoghe a quella in esame. Si vedano, al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, due delibere di questa C.D.T., relative a deferimenti, disposti e formalizzati dalla medesima Procura Federale, a carico di due società dello stesso Campionato Regionale Campano di Eccellenza, al quale ha partecipato, nella stagione sportiva 2011/2012, la società Agropoli, di cui al deferimento in esame. La prima, pubblicata sul C.U. n. 8 del 29.07.2010 del C.R. Campania, pagg. 167 / 169, concerne il deferimento della Procura Federale a carico della società Parete Calcio; la seconda, pubblicata sul C.U. n. 22 del 23.09.2010 del C.R. Campania, pagg. 447 / 450, è riferita al deferimento della Procura Federale a carico della società Alba Sannio Comprens. In relazione al primo deferimento, innanzi citato, il Rappresentante della Procura Federale aveva richiesto (per la partecipazione del calciatore Gianluca Gallo, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento, a quattro gare ufficiali, a favore della società Parete Calcio) le seguenti sanzioni: a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, sig. Michele Cosentino, due anni di inibizione; a carico del calciatore, due anni di squalifica; a carico della società Parete Calcio, quattro punti di penalizzazione (uno per ogni gara disputata in posizione irregolare dal calciatore) e l'ammenda di euro 1.000,00. In ordine al secondo deferimento citato, il Rappresentante della Procura Federale aveva richiesto (per la partecipazione del calciatore Vincenzo De Rosa, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento, ad undici gare ufficiali, del Campionato Regionale Campano di Eccellenza 2009/2010, a favore della società Alba Sannio Comprens) le seguenti sanzioni: nessuna a carico del/dei dirigente/i accompagnatore/i ufficiale/i; a carico del calciatore, sig. Vincenzo De Rosa, tre giornate di squalifica; a carico della società Alba Sannio Comprens, undici punti di penalizzazione (uno per ogni gara disputata dal calciatore in posizione irregolare) e l'ammenda di euro 2.500,00. Questa

C.D.T. aveva ritenuto incongrue, in quanto commisurate per eccesso, le sanzioni proposte dai rispettivi Rappresentanti della Procura Federale. Essa aveva valutato appropriato, in via preliminare, il riferimento, a puro titolo esemplificativo, ad un'altra, precedente decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento della Procura Federale, pubblicata sul C.U. n. 5/C.D.N. del 22.07.2010: a carico della società Ostuni Sport, del suo calciatore Giuseppe Orlando e del suo dirigente accompagnatore, sig. Angelo Triarico, in ragione della partecipazione, a dieci gare del Campionato Nazionale di Serie D, da parte del nominato calciatore Giuseppe Orlando, in presunta posizione irregolare (non condivisa, come tale, dalla C.D.N.). In quella circostanza, le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale erano state quelle di seguito specificate: proscioglimento per il calciatore Giuseppe Orlando e per la società Ostuni Sport; nessun punto di penalizzazione, in quanto la C.D.N. ha giudicato – contrariamente alla pronuncia della Corte di Giustizia Federale per un caso analogo – che non si configurasse una posizione irregolare del calciatore, agli effetti disciplinari. Nelle sue motivazioni in ordine al cennato deferimento a carico della società Parete Calcio, questa C.D.T. aveva così concluso: "Senza citare altre decisioni (che pure sarebbe possibile richiamare), in ordine alle quali non sono stati inflitti punti di penalizzazione a carico delle società, per casi analoghi a quello in esame, questa C.D.T. si limiterà a richiamare quella, di cui al C.U. n. 142 della Corte di Giustizia Federale, riunitasi a sezioni unite, in data 26.01.2010, relativa al deferimento a carico della società Benacense 1905 Riva. Deve constatarsi, dunque, che la materia si appalesa controversa, con le conseguenti decisioni non sempre univoche e concordanti. Per l'appunto sotto il profilo di un doveroso riferimento – in un ambito che, come evidenziato, si presenta idoneo a determinare pronunce di segno diverso – all'orientamento di questa C.D.T. del C.R. Campania, sarà citato il C.U. n. 92 dell'8.06.2000 del C.R. Campania, sul quale è stato pubblicato l'esito del deferimento, a carico della società Sibilla Bacoli, in ragione della partecipazione del calciatore Pietropaolo Antonio, in posizione irregolare, a gare ufficiali. In quella circostanza, l'allora Commissione Disciplinare (oggi Commissione Disciplinare Territoriale) del C.R. Campania ritenne che fosse ad essa stessa preclusa qualsiasi altra sanzione, tra cui quella che incide sul risultato della gara, in quanto, ai sensi dell'art. 46, comma 6, C.G.S. (all'epoca, art. 37, comma 6, C.G.S.), 'decorso inutilmente il termine' per la presentazione di un reclamo di parte, 'la partecipazione a gare di calciatori squalificati, o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato...'. Questa C.D.T. rileva che l'allora Commissione Disciplinare del C.R. Campania, quale conseguenza logico-giuridica della lineare interpretazione dell'innanzi trascritta normativa, aveva giudicato che tra i 'provvedimenti disciplinari' da poter infliggere, non potessero rientrare le sanzioni idonee ad incidere sui risultati delle gare, o sulla classifica, quali, ad esempio, punti di penalizzazione. Deve ulteriormente osservarsi che l'allora Commissione Disciplinare aveva aggiunto, nel corpo delle motivazioni in parola: "L'attuale formulazione dell'art. 46 C.G.S., peraltro, è perfettamente identica, quanto al suo comma 6, rispetto a quella precedente". Orbene, questa C.D.T. ritiene che sia il caso di sottolineare, sul punto, che anche il dettato testuale dell'art. 46, comma 6, C.G.S., vigente alla data di questa riunione della C.D.T. del C.R. Campania, sia assolutamente conforme a quello dei due innanzi citati, diversi periodi. Ritornando alla decisione sul deferimento a carico della società Parete Calcio, la C.D.T. del C.R. Campania concludeva: "Sulla base delle innanzi riportate considerazioni e valutazioni, la C.D.T. ha determinato le sanzioni, come segue: quattro mesi di inibizione, a carico del sig. Michele Cosentino; due mesi di squalifica, a carico del calciatore, sig. Gianluca Gallo; l'ammenda di euro 500,00, a carico della società Parete Calcio, senza infliggere alcun punto di penalizzazione, in conformità alle stesse decisioni precedenti di questa C.D.T., nonché alle analoghe delibere dei citati, altri Organi di giustizia sportiva". Questa C.D.T. giudica, anche in questa circostanza, relativa al deferimento a carico della società Agropoli, che non appaia inconferente, in argomento, richiamare le determinazioni di questa stessa C.D.T., anche sulla base delle relative richieste della Procura Federale, in ordine a casi, obiettivamente più gravi di quello in esame e di quelli analoghi citati, in quanto riferiti a vicende, pesantemente inficiate da illeciti sportivi consumati ed acclarati. Ad esempio, il caso del deferimento, disposto e formalizzato dalla Procura Federale a carico della società Battipagliese (anch'essa, in quella data, partecipante al Campionato Regionale d'Eccellenza), la cui relativa delibera è stata pubblicata sul C.U. n. 45 del 27.11.2008 del C.R. Campania, pagg. 825 / 829. In quella circostanza, i Rappresentanti della Procura Federale chiesero: a carico del sig. Carmine Pagano, accertato colpevole di illecito sportivo (relativo ad una gara decisiva, ai fini della classifica finale), l'inibizione per anni tre; a carico del calciatore Fiorillo Giovanni, la squalifica per mesi sei; a carico della società Battipagliese, la penalizzazione di punti quattro; a carico della società Sei Casali, la penalizzazione di punti uno. Questa C.D.T. ritiene, inoltre, che appaia coerente anche la citazione di un altro caso, parimenti deciso da questa stessa C.D.T. (all'epoca denominata Commissione Disciplinare), relativo al deferimento della società Gricignano, disposto dalla Procura Federale, per illecito sportivo. La delibera dell'allora Commissione Disciplinare fu pubblicata sul C.U. n. 13 del 7.08.2004 del C.R. Campania, alle pagg. 225 / 226. Nell'occasione, il Sostituto Procuratore Federale, affermata la responsabilità di tutti i deferiti, aveva

chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: Gennaro Dell'Aversana, inibizione per la durata di anni tre e mesi sei; U.S. Gricignano Calcio, penalizzazione di quattro punti; società Pol. Succivo, un punto di penalizzazione e 1.000,00 euro di ammenda. Sul punto, questa C.D.T. ritiene ultronea la citazione di altri casi di illecito sportivo, a maggior ragione di quelli relativi all'ambito professionistico del calcio. Giudica, invece, congruo e coerente il riferimento ad altre decisioni, di Organi Nazionali della giustizia sportiva, in ordine a deferimenti, per partecipazione irregolare a gare ufficiali, da parte di calciatori non aventi titolo, in ragione della loro posizione irregolare, agli effetti del tesseramento e/o agli effetti disciplinari. La citazione sarà circoscritta ad un numero limitato di casi, che confortano la linea (nel rispetto della quale non vengono inflitti punti di penalizzazione, ma altri provvedimenti disciplinari), seguita e coerentemente rispettata da questa C.D.T., da lungo periodo e senza contraddizione interna, sulla base della più volte richiamata interpretazione normativa. Anche in relazione al deferimento a carico della società Agropoli, questa C.D.T. ritiene di dover proseguire la propria disamina valutativa, optando per un sintetico riepilogo dei cennati casi, al quale si procede, di seguito:

1. Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 86/C.D.N. del 20 maggio 2010, relativa al deferimento della Procura Federale a carico del calciatore Cammarosano Vittorio, dell'allenatore della Villacidrese Calcio, dell'allenatore della Sestrese Calcio e delle due nominate società (entrambe del Campionato Nazionale di Serie D), per avere schierato in campo, in "ben otto gare ufficiali", il nominato calciatore Cammarosano Vittorio, nonostante la squalifica in corso (non scontata). Il Rappresentante della Procura Federale aveva chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: per il calciatore Vittorio Cammarosano, tre giornate di squalifica; per l'allenatore, Giuseppe Malsano, un mese di squalifica; per l'allenatore, Bernardo Mereu, un mese di squalifica; per la società Villacidrese Calcio, euro 2.000,00 di ammenda; per la Società Sestrese, euro 1.000,00 di ammenda. La Commissione Disciplinare Nazionale deliberò di infliggere: al calciatore Vittorio Cammarosano, due giornate di squalifica in gare di Coppa Italia; alla società Villacidrese Calcio euro 2.000,00 di ammenda; alla società Sestrese, euro 1.000,00 di ammenda, mandando assolti dagli addebiti ascritti loro i sigg. Giuseppe Maisano e Bernardo Mereu (allenatori), in ragione dello specifico loro ruolo tecnico (giudicati, in quanto tali, non tenuti alla verifica dei Comunicati Ufficiali). Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Agropoli, all'atto in esame, osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione è stato inflitto a carico di alcuna delle due società, neppure a quella che aveva utilizzato non in una, ma "in ben otto gare ufficiali", il più volte nominato calciatore Cammarosano Vittorio, in posizione irregolare agli effetti disciplinari.

2. Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13/C.D.N. del 30 luglio 2009. Nell'atto di deferimento della Procura Federale, era stato evidenziato che il calciatore Grasta Biagio Luca, benché fosse stato squalificato per un gara effettiva, aveva partecipato alla gara Aymavilles / Domus Bresso, disputata in data 8.03.2008. Il Rappresentante della Procura Federale aveva chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre a carico del dirigente, sig. Del Conte Roberto, e per il sig. Grasta Michele; della squalifica per mesi tre per il calciatore Grasta Biagio Luca; dell'ammenda di euro 500,00 a carico della società. Era risultato documentalmente provato che il calciatore Grasta Biagio Luca, benché fosse stato squalificato per una gara effettiva, non aveva mai scontato la stessa squalifica nel periodo compreso tra il 30.01.2008 e l'8.03.2008, nonché aveva partecipato alla gara Aymavilles / Domus Bresso, innanzi citata. La Commissione, nell'accogliere il deferimento, ha deliberato di infliggere al sig. Del Conte Roberto la sanzione dell'inibizione per mesi uno, al sig. Grasta Michele la sanzione dell'inibizione per mesi uno, al sig. Grasta Biagio Luca la sanzione della squalifica per due giornate di campionato ed alla società Domus Bresso, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione dell'ammenda di euro 250,00. Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Agropoli, all'atto in esame, osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione è stato inflitto a carico della società deferita, nonostante l'utilizzazione, in posizione irregolare agli effetti disciplinari, del calciatore Grasta Biagio Luca, in occasione della citata gara Aymavilles / Domus Bresso dell'8.03.2008, nonché "nel periodo compreso tra il 30.01.2008 e l'8.03.2008", che, peraltro, non era stato tenuto presente, in ordine al deferimento in argomento.

3. In un'altra decisione della Commissione Disciplinare Nazionale si rileva che, alla riunione per la decisione, il Rappresentante della Procura Federale aveva chiesto l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre per il sig. Giovanni Lamioni e per il sig. Bernardo Olanda, della squalifica per mesi tre per il calciatore Arber Keta e dell'ammenda di euro 500,00 per la società. Era risultato documentalmente provato... che il calciatore Keta Arber aveva direttamente partecipato alla gara Aymavilles / Atlante Grosseto

del 20.10.2007, benché... non rientrante nel computo dei tre calciatori cosiddetti *under*. Nell'accogliere il deferimento, la Commissione Disciplinare Nazionale deliberò di infliggere al Sig. Lamioni Giovanni la sanzione dell'inibizione per mesi uno, al sig. Olanda Bernardo la sanzione dell'inibizione per mesi uno, al sig. Keta Arber la sanzione della squalifica per una giornata di campionato ed alla società Atlante Grosseto, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione dell'ammenda di euro 250,00. Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Agropoli, all'atto in esame, osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione è stato inflitto a carico della società Atlante Grosseto, nonostante l'indebita utilizzazione, nella gara Aymevilles / Atlante Grosseto del 20.10.2007, del calciatore Keta Arber che, per i motivi innanzi esposti, era in posizione irregolare.

4. Lodo arbitrale del 13 maggio 2009 – società Fondi contro F.I.G.C. – C.O.N.I. – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Procedimento di arbitrato (prot. n. 916 dell'11 maggio 2009), promosso dalla società Fondi. Con atto del 19 febbraio 2009, il Procuratore Federale aveva deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale, presso il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, la società Fondi Calcio, per aver beneficiato della partecipazione del calciatore De Ciantis Andrea, non avente titolo, in occasione di una gara valevole per il Campionato di Eccellenza 2008/2009. Con istanza al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ritualmente depositata in Segreteria l'11 maggio 2009, prot. 916, la società Fondi Calcio aveva chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità e l'infondatezza della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con l'annullamento della penalizzazione di un punto in classifica a carico della società istante. L'Arbitro Unico, nel ritenere auspicabile un intervento del "legislatore", idoneo ad integrare la normativa vigente sul punto, con una previsione di sanzioni congruamente graduate in riferimento alla gravità dell'elemento soggettivo accertato ed all'effettivo coinvolgimento della società, ha reputato che la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, a carico della società Fondi Calcio, oltre all'ammenda applicata, a titolo di responsabilità diretta per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità in relazione alla violazione delle norme sul doppio tesseramento, fosse eccessiva, commisurata alle effettive responsabilità... trattandosi peraltro di società sportiva dilettantistica. Ha ritenuto, quindi, che la penalizzazione di un punto in classifica dovesse essere annullata, tenendo conto della responsabilità per mera colpa lieve, riconosciuta nel comportamento posto in essere dal calciatore e dai dirigenti accompagnatore. Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Agropoli, all'atto in esame, osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione è stato inflitto a carico della società Fondi Calcio, nonostante l'indebita utilizzazione, in occasione di una gara del Campionato di Eccellenza, del calciatore De Ciantis Andrea, in posizione irregolare.

5. Lodo arbitrale del 27 aprile 2009 – società Pisoniano contro F.I.G.C. – C.O.N.I. – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Il Procuratore Federale aveva deferito, alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, la società Pisoniano, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per aver il Presidente della stessa sottoscritto una richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento del giocatore Ansini Emanuele, mentre era ancora vincolato con altra società (l'Aquila Calcio 1927) e per avere, conseguentemente, consentito che il calciatore medesimo venisse impiegato irregolarmente in due gare ufficiali, del 14 e del 17 settembre 2008. La Commissione di primo grado, con decisione del 22 gennaio 2009, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 66 in pari data, riconosceva sussistenti tutti gli addebiti mossi alla Pisoniano ed applicava alla società sportiva l'ammenda di euro 1.000,00 e la penalizzazione di quattro punti. La società proponeva appello dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, che accoglieva parzialmente l'impugnazione, riducendo la sanzione a due punti di penalizzazione. Presso il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, la società Pisoniano chiedeva, tra l'altro, la revoca della penalizzazione di due punti in classifica. All'udienza veniva esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione. Reiette le obiezioni preliminari, decidendo nel merito, l'Arbitro Unico ha reputato che gli addebiti mossi nella fattispecie alla Pisoniano... dovessero essere sensibilmente ridimensionati, sulla base delle risultanze di causa. In tal senso, ha anche reputato auspicabile, da parte del legislatore sportivo, uno sforzo di tipizzazione, nell'ambito della fondamentali norme contenute negli artt. 1, comma primo, e 4, commi primo e secondo, del C.G.S., sia riguardo alle fattispecie sanzionabili, da individuare quanto meno per categorie, sia per la determinazione di sanzioni, che risultino congrue rispetto ai comportamenti censurati ed ai soggetti coinvolti. L'Arbitro Unico ha reputato che la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica fosse eccessiva, rispetto alle effettive responsabilità che residuano a carico della Pisoniano all'esito del giudizio, trattandosi di società sportiva dilettantistica. Egli ha applicato, a carico della società Pisoniano, la sanzione dell'ammenda di euro 400,00. Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Agropoli, all'atto in esame, osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione è stato inflitto, a carico della società Pisoniano, nonostante essa abbia

indebitamente utilizzato, in due gare ufficiali di Campionato nell'ambito del C.R. Lazio, il calciatore Ansini Emanuele, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento.

6. Decisione della Corte di Giustizia Federale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 208 del 5 giugno 2008. A seguito di accertamenti in merito al doppio tesseramento del calciatore Pizzolatto Frank Andrei, il Procuratore Federale deferiva il calciatore, il presidente della società Pisoniano, nonché la società stessa, in quanto detta società avrebbe inviato una richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2005/2006, utilizzando il relativo modulo, sul quale veniva riportato il cognome del calciatore come Pizzolato, omettendo di segnalare che si trattava di un aggiornamento di una posizione già esistente, essendo il calciatore già tesserato, con matricola n. 4.169.029, come Pizzolatto Frank Andrè, in favore della società Cynthia 1920, per la stagione sportiva 2004/2005, così inducendo in errore l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Interregionale, che non avrebbe conseguenzialmente potuto rilevare il precedente tesseramento. Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pisoniano, ha rideterminato la sanzione, infliggendo, alla società reclamante, l'ammenda di euro 1.000,00, in luogo della richiesta sanzione di dieci punti di penalizzazione. Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Agropoli, all'atto in esame, premesso che la vicenda del calciatore Pizzolatto Frank Andrei concerneva la partecipazione a dieci gare in posizione irregolare (ossia, una in più, rispetto a quelle disputate in posizione irregolare dal calciatore Muro Mauro della società Agropoli e di cui al deferimento in esame) osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione (contro i ben dieci punti di penalizzazione, sanzionati dal precedente organo di giustizia sportiva, la cui delibera è stata riformata dalla gerarchicamente superiore Corte di Giustizia Federale) è stato inflitto, a carico della società Pisoniano, nonostante essa abbia indebitamente utilizzato, in gare ufficiali del Campionato Nazionale di Serie D, il calciatore Pizzolatto Frank Andrei, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento, nelle già computate dieci gare.

Questa C.D.T. ritiene di dover, in particolare, sottolineare alcuni aspetti delle innanzi riepilogate decisioni di autorevoli Organi della Giustizia Sportiva, anche esterni a quelli della F.I.G.C. Quanto al lodo arbitrale del 13 maggio 2009, promosso dalla società Fondi, deve osservarsi che l'Arbitro Unico ha addirittura ritenuto auspicabile un intervento del legislatore, con una previsione di sanzioni congruamente graduate in riferimento alla gravità dell'elemento soggettivo accertato ed all'effettivo coinvolgimento della società. Sulla premessa dell'obbligo di verifica dell'effettivo coinvolgimento della società (che non può non valere in ordine al deferimento in esame, a carico della società Agropoli), l'Arbitro Unico ha reputato che la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, a carico della società Fondi Calcio (oltre all'ammenda applicata, a titolo di responsabilità diretta per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità in relazione alla violazione delle norme sul doppio tesseramento), fosse eccessiva, se commisurata alle effettive responsabilità... trattandosi peraltro di società sportiva dilettantistica. Ha ritenuto, quindi, che la penalizzazione di un punto in classifica dovesse essere annullata, in ragione della sua responsabilità "per mera colpa lieve" (peraltro, del tutto analoga a quella della società Agropoli per il caso in esame).

Per quel che concerne il lodo arbitrale del 27 aprile 2009, promosso dalla società Pisoniano, l'Arbitro Unico ha reputato anch'egli auspicabile, da parte del "legislatore" sportivo, uno sforzo di tipizzazione, sia riguardo alle fattispecie sanzionabili, da individuare quanto meno per categorie, sia per la determinazione di sanzioni, che risultino congrue rispetto ai comportamenti censurati ed ai soggetti coinvolti. In via specifica, l'Arbitro Unico ha reputato che la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica fosse eccessiva, rispetto alle effettive responsabilità a carico della Pisoniano, trattandosi di società sportiva dilettantistica (situazioni e condizione soggettiva del tutto analoghe a quelle della società Agropoli per il caso in esame) ed ha quindi applicato, a carico della medesima società Pisoniano, la sanzione dell'ammenda di euro 400,00.

Ancora, per quel che riguarda la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 208 del 5 giugno 2008 della Corte di Giustizia Federale, deve sottolinearsi che quest'ultima ha rideterminato la sanzione, infliggendo, alla reclamante società Pisoniano, l'ammenda di euro 1.000,00, in luogo della richiesta penalizzazione di dieci punti, in ordine all'indebito utilizzo, da parte della medesima società Pisoniano (situazioni ancor più analoghe, al confronto con quelle precedentemente citate, a quelle della società Agropoli per il caso in esame), in dieci gare ufficiali del Campionato Nazionale di Serie D, il calciatore Pizzolatto Frank Andrei, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento.

Anche in questa disamina valutativa del deferimento a carico della società Agropoli, questa C.D.T. non può che giudicare che gli illuminanti ed illustri precedenti giurisprudenziali, innanzi richiamati, inducano,

indirizzino, convergano, orientino, per non dire impongano, la doverosa conferma della coerente linea interpretativa, che questa medesima C.D.T. ha osservato e costantemente rispettato, in ordine alla normativa di riferimento, nel senso di infliggere quegli altri "provvedimenti disciplinari", di cui alla norma in questione, e non punti di penalizzazione. Invero, al riguardo, il dettato dell'art. 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva si appalesa assolutamente chiaro. Esso, ad abundantiam (ma, in questi casi, davvero repetita iuvant), viene nuovamente riportato, testualmente, di seguito: "Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati, o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione, di cui all'art. 25 del presente Codice". Deve aggiungersi che, del tutto ovviamente, il normatore del Codice di Giustizia Sportiva, allorché ha voluto che la società responsabile dovesse essere sanzionata con punti di penalizzazione (e non con "altri provvedimenti"), ha espressamente prescritto la tipologia della sanzione, non lasciandola, con espressione generica e non specifica, alla libera valutazione (come se si trattasse di parva materia e non, come viceversa è, di una decisione in grado di incidere, in misura ragguardevole ed in termini di sostanza, sulle posizioni di classifica, sui titoli sportivi, sull'attività della società in questione) dell'Organo giudicante. Questa C.D.T. ritiene, altresì, che, in una doverosa rivisitazione dell'evoluzione normativa in argomento, non possa prescindere (anche per evitare le nefaste conseguenze della confusione interpretativa, relativa alla vicenda giurisprudenziale della gara Catania / Siena del 12.04.2003, valevole per il Campionato Nazionale di Serie B: una squassante incertezza, che determinò decisioni oscillanti e contraddittorie dei massimi Organi nazionali di Giustizia Sportiva e perfino di vari Tribunali Amministrativi Regionali, fino alla pronuncia del 16.09.2003 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio) da una constatazione inoppugnabile: ossia, che l'attuale norma abbia abrogato (con l'evidente intendimento, dell'Organo competente a decidere, di superarla ed annullarla: altrimenti, com'è oltremodo ovvio, essa non sarebbe stata, per l'appunto, abrogata) l'art. 29 del precedente Regolamento di Disciplina (poi sostituito dall'attuale Codice di Giustizia Sportiva), rientrando nelle Norme e procedure speciali per la disciplina sportiva nell'attività periferica. Il citato art. 29 del Regolamento di Disciplina, ad esempio nell'edizione relativa all'anno sportivo 1974/75 (ma anche nelle altre edizioni, precedenti e successive, fino alla richiamata modifica), al paragrafo G), lettera d), testualmente recitava: "I deferimenti alle Commissioni Disciplinari, da parte degli Organi federali, per irregolare posizione di giocatori partecipanti a gare, devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data della gara, cui si riferisce l'irregolare posizione e, comunque, non oltre sette giorni dalla conclusione della competizione (girone eliminatorio di un Campionato, o Torneo finale dello stesso). In ogni caso, i deferimenti, quando effettuati, investono le posizioni irregolari relative a tutte le gare precedenti, senza limite di tempo". In quel periodo, le conseguenze erano, sotto il profilo sostanziale, almeno tre, atteso che quell'espressione perentoria ("a pena di decadenza") trovava applicazione indiscussa e senza oscillazione alcuna: decorsi i termini temporali prescritti, al deferimento non si dava luogo; i deferimenti per posizioni irregolari di calciatori comportavano – inevitabilmente, immutabilmente, senza divergenze valutative, né sanzionatorie – la punizione sportiva della perdita della gara, all'epoca con il punteggio di 0-2, a carico della società risultata responsabile dell'utilizzo di calciatori, per l'appunto, in posizione irregolare; le punizioni sportive (non i punti di penalizzazione, commisurati in modo non aritmetico, non proporzionale, dunque senza il supporto di un criterio oggettivo) erano estese "a tutte le gare precedenti, senza limite di tempo", ovvero fino, a ritroso, alla prima giornata di gara ufficiale dell'anno sportivo di riferimento. Orbene, questa C.D.T. ritiene che il normatore sportivo, avendo abrogato la secca, asciutta, perentoria enunciazione della norma in argomento, sostituendola con l'altra, più volte richiamata, all'atto in vigore, abbia inteso proporre sanzioni alternative, qualificate come "provvedimenti disciplinari": non, di certo, la punizione sportiva della perdita della gara; non, altrettanto certamente, punti di penalizzazione in classifica. Il tutto, per un'elementare considerazione, che si sintetizza in un'espressione, peraltro conforme ai principi del diritto amministrativo, del quale il diritto dello sport è una branca: "decorso inutilmente il termine". Quale senso avrebbe, quell'avverbio ("inutilmente"), a corredo dell'avvenuta "decorrenza del termine", se si incidesse, a termine spirato, sulla classifica della società di riferimento?

Tanto premesso, questa C.D.T. ritiene di doversi insuperabilmente uniformare, utilizzando l'ineludibile criterio dell'equa proporzionalità, alle sanzioni di cui ai casi, in precedenza richiamati, dei deferimenti a carico delle società Parete Calcio ed Alba Sannio Comprens. A maggior ragione, ritiene di dover, in ordine al caso in esame, conformare le relative sanzioni in doverosa coerenza con le cennate decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva innanzi citati, tra i quali sia la Commissione Disciplinare Nazionale, Organo di secondo grado rispetto a questa C.D.T., sia altri due (il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. e la Corte di Giustizia Federale), non soltanto prestigiosi ed autorevoli, ma anche sovraordinati, sotto il

profilo della gerarchia organica, rispetto all'appena nominato Organo di secondo grado (ovvero, rispetto alla Commissione Disciplinare Nazionale).

Ai fini di corretta uniformità e conformità, innanzi citati, questa C.D.T. ritiene di dover determinare, come di seguito indicate, le sanzioni conseguenti al deferimento in esame: la squalifica fino al 16.09.2012, a carico del calciatore Muro Mauro della società Agropoli; la squalifica fino al 31.08.2012, a carico del calciatore Mollo Roberto della società Agropoli; l'inibizione fino al 30.09.2012, a carico dei dirigenti della società Agropoli, sigg. Francesco Magna, Luciano Di Napoli e Nicola Volpe; a carico della società Agropoli, la sanzione pecuniaria di euro 1.500,00. P.Q.M.

DELIBERA

di squalificare fino al 16.09.2012 il calciatore Muro Mauro della società Agropoli; di squalificare fino al 31.08.2012 il calciatore Mollo Roberto della società Agropoli; di inibire fino al 30.09.2012 i dirigenti della società Agropoli, sigg. Francesco Magna, Luciano Di Napoli e Nicola Volpe; di infliggere, a carico della società Agropoli, la sanzione pecuniaria di euro 1.500,00.

* * * * *

Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 26 luglio 2012

**Il Segretario
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente
Salvatore Colonna**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto la necessità di provvedere alla nomina dei Giudici Sportivi Nazionali presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di nominare i Giudici Sportivi Nazionali presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico, come da elenco allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

GIUDICI SPORTIVI NAZIONALI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

GIUDICE SPORTIVO Giampaolo TOSEL

SOSTITUTO Luca LO GIUDICE

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

GIUDICE SPORTIVO Emilio BATTAGLIA

SOSTITUTO Gianfranco VALENTE

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

GIUDICE SPORTIVO Pasquale MARINO

SOSTITUTO Daniele PROPATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 11 ed il comma 3 dell'art. 96 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 11 e del comma 3 dell'art. 96 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo i testi allegati rispettivamente sub A) e B)

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 11 Uffici della F.I.G.C.</p> <p>1. Gli Uffici della FIGC operano secondo principi di imparzialità e trasparenza e sono organizzati in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.</p> <p>2. La struttura amministrativa è diretta da un Direttore generale che risponde al Presidente e al Consiglio Federale. Il Direttore Generale può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da uno o più Vice Direttori, nominati dal Presidente Federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività.</p> <p>3. Il Segretario della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dallo Statuto federale , dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali. Il Segretario può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da uno o più Vice-Segretari, nominati dal Presidente Federale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 Uffici della F.I.G.C.</p> <p>1. Gli Uffici della FIGC operano secondo principi di imparzialità e trasparenza e sono organizzati in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.</p> <p>2. La struttura amministrativa è diretta da un Direttore generale che risponde al Presidente e al Consiglio Federale. Il Direttore generale può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da uno o più Vice Direttori, nominati dal Presidente Federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività.</p> <p>3. Il Segretario della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dallo Statuto federale , dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali. Il Segretario può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da uno o più Vice-Segretari, nominati dal Presidente Federale.</p> <p>4. Il Segretario del Settore Tecnico ed il Segretario del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori. Nello svolgimento delle loro funzioni, i Segretari dei Settori possono essere coadiuvati da uno o più Vice-Segretari, nominati dal Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori.</p>

N.O.I.F.
ART. 96, comma 3

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 96 Premio di preparazione</p> <p>3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione, i cui componenti sono nominati per ogni stagione sportiva dal Presidente Federale, d'intesa con il Vice- Presidente, sentito il Consiglio Federale. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche.</p> <p>L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..</p> <p>Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi Preparazione deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegati, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.</p> <p>Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.</p> <p>Alla suddetta memoria andranno allegati le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere</p>	<p style="text-align: center;">Art. 96 Premio di preparazione</p> <p>3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione, i cui componenti sono nominati ogni quattro stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa con il Vice- Presidente, sentito il Consiglio Federale. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche.</p> <p>L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..</p> <p>Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi Preparazione deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegati, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.</p> <p>Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.</p> <p>Alla suddetta memoria andranno allegati le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere</p>

**N.O.I.F.
ART. 96, comma 3**

<p>depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da almeno otto componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.</p>	<p>essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da almeno otto componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.</p>
--	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno modificare l'art. 2, comma 1, dell'Appendice F.I.G.C. alle Norme Sportive Antidoping;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 2, comma 1, dell'Appendice F.I.G.C. alle Norme Sportive Antidoping secondo il testo riportato nell'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

ART. 2 APPENDICE F.I.G.C. ALLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>NUOVO TESTO</u>
<p style="text-align: center;">Art. 2 - I Rappresentanti Federali Antidoping</p> <p>1. I Rappresentanti federali antidoping vengono nominati annualmente dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti Federali, sentito il Consiglio Federale, nel rispetto delle direttive emanate dal CONI-NADO per la selezione, la formazione e l'aggiornamento.</p> <p>2. Il provvedimento di nomina dei Rappresentanti antidoping viene trasmesso al CONI-NADO per l'approvazione.</p> <p>3. Su incarico della Commissione, i Rappresentanti federali antidoping effettuano tutte le operazioni intestate dal Regolamento e dalla presente Appendice ai "Rappresentanti federali – Accompagnatori" (di seguito indicati: Rappresentanti federali) ed a tal fine coadiuvano i "Responsabili dei controlli antidoping – DCO" (di seguito indicati: DCO) e collaborano con gli incaricati CONI-NADO per l'attività di competenza.</p> <p>4. Il Rappresentante Federale accede agli spogliatoi:</p> <p>a. almeno trenta minuti prima dell'inizio delle gare per le competizioni o per le fasi delle competizioni inserite nel "Piano di distribuzione dei controlli - TDP" (di seguito indicato: TDP) per le quali l'esecuzione del controllo antidoping non è prevista a campione;</p> <p>b. non prima dell'orario di previsto inizio della gara per tutte le competizioni inserite nel TDP, per le quali l'esecuzione del controllo antidoping è prevista a campione;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 - I Rappresentanti Federali Antidoping</p> <p>1. I Rappresentanti federali antidoping vengono nominati ogni due stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti Federali, sentito il Consiglio Federale, nel rispetto delle direttive emanate dal CONI-NADO per la selezione, la formazione e l'aggiornamento.</p> <p>2. INVARIATO.</p> <p>3. INVARIATO.</p> <p>4. INVARIATO</p>

ART. 2 APPENDICE F.I.G.C. ALLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING

<p>5. Il DCO ed il Rappresentante federale verificano la rispondenza del locale per le attività antidoping ai requisiti di dotazione previsti nel Regolamento, con piena facoltà di richiedere alla Società ospitante di provvedere a quanto eventualmente necessario.</p> <p>6. La Società ospitante deve garantire al DCO, al Rappresentante federale ed agli incaricati CONI-NADO la possibilità di accedere e permanere eventualmente a bordo campo per la esecuzione di tutte le attività agli Stessi deputate.</p> <p>7. Ai DCO, in qualità di incaricati della sessione di prelievo ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento Antidoping, competono le decisioni in tutte quelle situazioni che, eventualmente, non trovino un puntuale riscontro nel Regolamento e nella presente Appendice, come, ad esempio, nel caso di controlli fuori competizione o in competizioni non inserite nel TDP, quando il CONI – NADO abbia disposto l'intervento dei Rappresentanti federali.</p>	<p>5. INVARIATO.</p> <p>6. INVARIATO.</p> <p>7. INVARIATO.</p>
---	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/A

Il Consiglio Federale

Preso atto della proposta della Lega Nazionale Professionisti Serie A, di utilizzare nel campionato di Serie A TIM, per la stagione sportiva 2012-2013, il criterio della c.d. "classifica avulsa" per l'attribuzione dei titoli sportivi in palio alla fine del campionato e per la formulazione della classifica finale del campionato;

Visto l'art. 27, comma 3, dello Statuto federale;

d e l i b e r a

In deroga all'art. 51, commi 3, 4, 5 e 6 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2012-2013, la formazione della classifica finale del Campionato Serie A TIM, al fine di individuare la squadra che acquisisce il titolo di Campione d'Italia e le squadre che acquisiscono il titolo di qualificazione alle competizioni UEFA o il titolo di retrocessione, nonché al fine di individuare le posizioni finali di classifica delle altre squadre, viene determinata come segue:

- in caso di parità di punti fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:
 - a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. "classifica avulsa;
 - b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
 - c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
 - d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
 - e) del sorteggio.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/A

Il Consiglio Federale

- visti i commi 11 e 11 *bis* dell'art. 40 delle N.O.I.F. che prevedono, ai fini del tesseramento dei calciatori dilettanti extracomunitari, la presentazione tra l'altro del permesso di soggiorno valido per un anno o comunque fino al termine della stagione sportiva di riferimento;
- considerato che i Comitati Regionali della L.N.D., attraverso la medesima Lega, hanno manifestato che, anche per la stagione sportiva in corso, permangono alcune difficoltà operative, determinate anche dalle limitazioni temporali poste ad alcuni permessi di soggiorno dalla legislazione nazionale;
- tenuto conto che l'attività agonistica dilettantistica al 31 marzo 2013 è già avviata nella sua fase conclusiva;
- tenuto altresì conto che, in base alle disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario non può essere espulso dall'Italia per l'intervenuta scadenza del permesso di soggiorno, nei sessanta giorni successivi a detta scadenza;
- considerato pertanto che il calciatore dilettante extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno valido fino al 31 gennaio del 2013, può rimanere nel territorio italiano fino al 31 marzo 2013;
- ritenuto per tali motivi e, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti, di prevedere, anche per la corrente stagione sportiva che il tesseramento di cui alle citate disposizioni possa essere consentito a condizione che venga presentato un permesso di soggiorno valido fino al 31 gennaio 2013;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

ha deliberato

per la stagione 2012-2013, ai fini del tesseramento dei calciatori extracomunitari di cui ai commi 11 e 11 *bis* dell'art. 40 delle N.O.I.F., in parziale deroga alle medesime disposizioni sarà sufficiente presentare, oltre alla ulteriore documentazione prevista, il permesso di soggiorno con scadenza al 31 gennaio 2013.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete